



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Scienza delle finanze

LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ TRA *TAX RATE* E *TOTAL TAX RATE*.
L'ITALIA ED ALTRE EVIDENZE EUROPEE

RELATORE
Prof. Chiara Oldani

CANDIDATO Flavia Brigandi
Matr. 185531

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

Introduzione	2
Capitolo 1. La pressione fiscale e i suoi effetti	4
1.1 La pressione fiscale italiana	4
1.2 La pressione fiscale sulle imprese	7
1.2.1 Tax rate e total tax rate	7
1.2.2 Gli effetti delle imposte sulle imprese	9
Capitolo 2. La tassazione dei redditi di impresa in Italia: un quadro generale	12
2.1 Imprese individuali e società di persone	12
2.2 Società di capitali	13
2.2.1 Dall'IRPEG all'IRES	13
2.2.2 IRES: Imposta sul Reddito delle Società	15
2.3 Variazioni in aumento	19
2.3.1 Plusvalenze e sopravvenienze	22
2.3.2 Immobili patrimonio	23
2.3.3 Ricavi studi di settore e rimanenze	23
2.3.4 Compensi amministratori non pagati	23
2.3.5 Interessi passivi indeducibili	24
2.3.6 Imposte indeducibili o non pagate	24
2.3.7 Erogazioni liberali	25
2.3.8 Spese autoveicoli non deducibili	25
2.3.9 Minusvalenze patrimoniali e ammortamenti non deducibili	25
2.3.10 Spese alberghiere, di ristorazione, di rappresentanza	26
2.3.11 Spese di manutenzione indeducibili	26
2.3.12 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili	27
2.3.13 Differenza su cambi e costi black list	27
2.3.14 Altre variazioni in aumento	28
2.4 Tax rate e total tax rate: altre componenti	28
2.4.1 IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive	28
2.4.2 Costo del lavoro: contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione	31
2.4.3 Altre imposte	34
Capitolo 3. Confronto regimi impositivi ed altre evidenze in ambito europeo	36
3.1 Politiche dell'Unione Europea in ambito fiscale	36
3.2 Confronto tra Paesi europei	39
3.2.1 Francia	39
3.2.2 Germania	43
3.2.3 Gran Bretagna	46
3.2.4 Spagna	49
3.3 Ulteriori evidenze per il confronto ed altri Paesi	53
Conclusioni	57
Bibliografia	67
Sitografia	69

INTRODUZIONE

In questo lavoro è stato approfondito il tema della tassazione delle imprese, in particolare delle società di capitali, analizzando non solo la disciplina italiana, ma anche quella vigente in altri Paesi dell'Unione Europea.

Lo studio si è sviluppato a partire dalla stringente attualità del tema, oggetto di continui interventi legislativi, dibattiti e rapporti, che hanno contribuito ad alimentare l'interesse personale nei confronti dell'argomento. Il trattamento fiscale delle imprese è, infatti, uno dei principali problemi che colpiscono l'economia italiana, a cui ogni Governo cerca di porre rimedio nel tentativo di agevolare la ripresa economica e la definitiva uscita dalla crisi, della quale nel nostro Paese ancora si vivono gli effetti. Tra questi, primaria importanza assume il problema della disoccupazione che, sebbene presenti segnali di miglioramento, è un fenomeno ancora largamente diffuso, soprattutto in termini di disoccupazione giovanile.

Il corso di studi scelto e la prospettiva di affacciarsi nel mondo del lavoro, in particolare nel contesto aziendale, sono stati un ulteriore incentivo alla ricerca e all'approfondimento effettuati sulla disciplina dell'onere fiscale totale che grava a tal punto sulle imprese da definire l'Italia "maglia nera d'Europa", appellativo comparso su numerosi articoli di quotidiani e che porta con sé la curiosità di visionare i sistemi fiscali degli altri Paesi europei, soprattutto di quelli che dimostrano i migliori risultati o che comunque possono essere più facilmente messi in relazione con l'economia italiana.

Lo scopo del lavoro è quello di dimostrare come il disegno della tassazione che grava sulle imprese abbia un impatto diretto sulle variabili economiche che contribuiscono alla definizione del quadro macroeconomico di una nazione. In tal modo, si vuole sottolineare come la materia fiscale possa essere uno strumento efficace per favorire l'attività imprenditoriale, da sempre motore di sviluppo di tutte le economie.

Disegnare un quadro normativo che alleggerisca la pressione fiscale sulle imprese consente di favorire gli investimenti delle stesse, in termini di produzione, occupazione e innovazione. Questi hanno un beneficio sull'intera economia nazionale, favorendo l'apporto di capitali, la crescita del Prodotto Interno Lordo, del reddito pro capite e la competitività rispetto ad altre economie, elemento peraltro sempre più importante data l'elevata interdipendenza a livello comunitario.

Per effettuare lo studio ci si è avvalsi in particolare del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, legge di riferimento per la disciplina della principale imposta che grava sui profitti delle imprese, ovvero l'IRES; di rapporti e studi effettuati da soggetti esperti nella materia, soprattutto il rapporto "*Paying Taxes*" nella sua più recente edizione ad opera di PwC e World Bank Group, lo studio "*2015 Global Tax Rates Survey*" ad opera di KPMG International, il rapporto "*Fiscalità e crescita economica*" ad opera dell'Ufficio studi di Confcommercio. Questi sono stati funzionali alla raccolta di dati sulla situazione italiana e al confronto con i Paesi europei, ma anche utili a comprendere i legami tra l'assetto del sistema fiscale e l'andamento delle diverse economie nazionali.

Fondamentali per l'intero lavoro sono poi state le risorse ottenute attraverso la ricerca in internet, che hanno consentito di completare la trattazione della disciplina italiana con riferimento agli altri oneri che gravano sulle imprese (IRAP, contributi sociali e altre imposte), di effettuare una panoramica della disciplina vigente in altri Paesi europei e di rendere il lavoro il più possibile aggiornato con i continui cambiamenti in atto. Ciò, in particolare, è stato possibile attraverso la lettura di articoli e di disposizioni legislative, che hanno consentito di prendere visione dell'evoluzione e della complessità che caratterizza il sistema fiscale italiano.

Nel primo capitolo si è definita la pressione fiscale, facendo particolare riferimento all'elevata percentuale italiana ed ai fenomeni ad essa collegati, come la rigidità della spesa pubblica e l'economia sommersa. Ci si è poi concentrati sulla pressione fiscale che grava sulle imprese, in particolare facendo riferimento all'indicatore denominato *total tax rate*, che fornisce una misura percentuale dell'onere che grava sulle imprese, comprendendo non solo l'imposta sui profitti, ma anche gli altri adempimenti fiscali. Infine è stata effettuata un'analisi degli effetti che la tassazione ha sulle imprese, in particolare in termini di scelte di investimento e finanziamento.

Nel secondo capitolo è stata analizzata la disciplina fiscale italiana, con particolare riferimento agli oneri che gravano sulle società di capitali e che contribuiscono alla definizione della pressione fiscale totale delle stesse: IRES, IRAP, contributi sociali ed altre tasse e imposte.

Il terzo capitolo è stato dedicato ad una panoramica della disciplina fiscale vigente in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna e ad un confronto basato sui risultati e sulla diversa composizione del *total tax rate*, avvalendosi dei suddetti rapporti e studi e prendendo in considerazione anche altri Paesi oltre a quelli citati.

Infine, nell'ultimo capitolo sono state esposte le conclusioni del lavoro e della ricerca svolti, attraverso un riassunto delle principali considerazioni emerse e l'identificazione di alcuni interventi che potrebbero alleviare la difficile situazione italiana, soprattutto alla luce del confronto effettuato e dei più recenti sviluppi della disciplina e del quadro macroeconomico. Viene riconfermato lo stretto legame che sussiste tra il disegno della tassazione sulle imprese e l'andamento dell'economia nazionale prendendo come esempio la Gran Bretagna, che ha saputo creare un ambiente favorevole allo sviluppo del business, grazie ad un sistema fiscale particolarmente incentivante per l'attività imprenditoriale, tanto da essere desiderata come sede da numerose multinazionali, e che è oggetto di previsioni particolarmente positive riguardo all'andamento del Prodotto Interno Lordo.

1) LA PRESSIONE FISCALE E I SUOI EFFETTI

1.1) LA PRESSIONE FISCALE ITALIANA

La pressione fiscale di un Paese è definita come il rapporto tra l'aggregato delle entrate tributarie (imposte, tasse, tributi, contributi previdenziali) e la misura del PIL; questa consente di valutare in che misura il prelievo fiscale contribuisce al finanziamento della spesa pubblica e di misurare la quota di reddito nazionale assorbita dalla tassazione. Si tratta, dunque, di un indice che misura il sacrificio imposto alla collettività dal settore pubblico.

Le variazioni di tale indice possono essere dovute ad un effettivo inasprimento fiscale oppure a vicende legate al ciclo economico, in particolare a diminuzioni del PIL in misura più che proporzionale rispetto al numeratore del rapporto.

In Italia si registra un'elevata pressione fiscale, sia per il consistente ammontare degli obblighi fiscali sia per il deludente andamento del Prodotto Interno Lordo.

L'elevata pressione fiscale ha come causa principale l'elevata spesa pubblica, sia in termini di spesa sociale, sia in termini di spesa per interessi sull'ingente debito pubblico; da qui la necessità di una revisione della spesa pubblica nell'ambito della crisi del debito italiano e della fase di recessione economica, che si è però molto spesso concretizzata in tagli alla quantità e alla qualità dei servizi e non in una effettiva eliminazione degli sprechi.

Il problema principale è costituito dal carattere di rigidità che la spesa pubblica in Italia mostra di avere; basti pensare che per oltre il 60% del suo ammontare questa si riferisce a spese previdenziali, assistenziali, per redditi da lavoro dipendente e sanitarie.

In particolare è stato rilevato dall'Ocse, nel rapporto "*Pensions at a glance 2015*", che la spesa pubblica italiana per la previdenza tra il 2010 e il 2015 è stata pari al 15,7% del PIL, contro una media Ocse dell'8,4%; gli interessi sul debito costano invece il 4,2% del PIL¹, se il disavanzo primario risulta in positivo, il saldo finale risulta comunque in negativo.

Per poter finanziare il deficit di bilancio dello Stato causato da entrate inferiori alle uscite si prospettano due strade: l'inasprimento fiscale o il ricorso all'indebitamento; tuttavia i vincoli monetari imposti all'interno dell'area Euro tramite il Trattato di Maastricht, ed in particolare il rispetto di un rapporto tra debito pubblico e PIL pari al 60%, conducono inevitabilmente ad adottare la prima soluzione. Ciò è particolarmente evidente in Paesi come l'Italia, che presentano un problema di elevato debito pubblico, ma soprattutto una scarsa crescita del Prodotto Interno Lordo. Se non si cerca di limitare il debito, infatti, il rapporto tende ad esplodere; tuttavia nell'Unione Europea solamente la Germania persegue questa strada, gli altri Stati si concentrano su operazioni che possano favorire la crescita del PIL, date le difficoltà esistenti per diminuire il debito pubblico in valore assoluto.

¹ Fonte: Ocse, Rapporto "*Pensions at a glance 2015: Italia*", 1 dicembre 2015

Un ulteriore aspetto che si lega inevitabilmente al problema della pressione fiscale è l'economia sommersa, che nel caso italiano si stima produca un valore aggiunto pari all'11,9% del PIL². Ciò è dovuto al fatto che, secondo gli accordi internazionali, il denominatore del rapporto che definiamo come pressione fiscale deve essere calcolato secondo i criteri dell'eshaustività, ossia deve tener conto della quota di economia sommersa. Secondo i criteri dell'Unione Europea, infatti, solo una misura esaustiva del PIL rende tale aggregato confrontabile fra i vari Paesi e utilizzabile come indicatore per il calcolo dei contributi che gli Stati membri versano all'Unione.

Inoltre, in seguito all'introduzione, a partire dal 2014, degli standard Sec2010 per la compilazione dei conti nazionali, l'Istat ha rinnovato le metodologie di stima delle componenti dell'economia sommersa e ne ha introdotte alcune relative alle attività illegali (circa 1% del PIL), secondo i parametri previsti per quella che viene definita Economia Non Osservata. Il rapporto così calcolato può allora essere più correttamente definito "pressione fiscale apparente": incorpora un ammontare certo, cioè il gettito fiscale realizzato nell'unità di tempo considerata, e un ammontare, il PIL, che ha una componente che cerca di catturare la parte di transazioni economiche sconosciute all'Amministrazione e dunque sfuggenti a qualsiasi forma di misurazione statistica.

In virtù di ciò, molti analisti ritengono il rapporto un indicatore problematico ai fini della sua interpretazione. Questo, infatti, non permette di calcolare la pressione fiscale realmente sopportata dai contribuenti, ma tende piuttosto a sottostimarla, in quanto la rapporta ad una misura che comprende attività economiche che nascono proprio con l'obiettivo di evadere il fisco. L'inclusione nel PIL dell'economia sommersa dunque comporta una non corrispondenza tra questo e il valore aggiunto dichiarato al fisco.

E' allora possibile procedere al calcolo di un secondo indicatore, che può essere definito "pressione fiscale effettiva o legale", che misura la pressione mediamente sopportata da ogni euro di prodotto legalmente e totalmente dichiarato, ossia una misura al netto dell'economia sommersa³. Si otterrà naturalmente un valore più elevato di pressione fiscale, ma purtroppo anche più rappresentativo, soprattutto data l'elevata presenza in termini percentuali che l'Economia Non Osservata ha nel computo del PIL italiano (12,9% del Prodotto secondo la rilevazione Istat, che si eleva al 17% secondo le stime di altri osservatori come Confcommercio). La rilevanza di questo dato conduce inevitabilmente a domandarsi quali possano essere le cause della vastità del fenomeno dell'economia sommersa e conseguentemente dell'evasione, tra cui spiccano il livello della pretesa fiscale e la facilità di adempimento dell'obbligazione fiscale. A questi si aggiungono l'efficacia ed efficienza dei controlli e la percezione della qualità e quantità dei servizi pubblici.

L'Italia registra una pressione fiscale apparente intorno al 44%, dato che la pone al quinto posto tra i Paesi europei, ma detiene il record assoluto se si considera la pressione fiscale effettiva; questa è infatti

² Fonte dati: Istat, 2014

³ Fonti:

- Tommaso Di Nardo, "Pressione fiscale ed economia sommersa" in "Fondazione Nazionale Commercialisti", 2015
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, "Economia sommersa e pressione fiscale", Roma, 2002
- Ufficio studi Confcommercio, Rapporto "Fiscalità e Crescita economica", luglio 2014

valutata pari al 53% del PIL, con un distacco dalla seconda classificata, la Danimarca, che ammonta a circa due punti percentuali⁴.

La rilevanza di questi dati e il distacco dai Paesi europei assumono una maggiore importanza se si considerano le numerose difficoltà incontrate dall'economia italiana per far fronte alla crisi e lo scarso andamento del PIL nazionale.

La presenza di un elevato livello di economia sommersa, in un Paese in cui la recessione è più marcata, mette in moto un meccanismo secondo cui diventa maggiore la dimensione degli aggiustamenti strutturali necessari a mantenere in equilibrio i conti pubblici e dunque maggiori le manovre restrittive di politica fiscale; il continuo aumento della pressione fiscale italiana ha causato un rallentamento nella crescita dell'economia nazionale, acuito dagli effetti della congiuntura sfavorevole dovuta alla crisi globale.

L'allarme lanciato da Confcommercio "le tasse uccidono la crescita" è confermato dai dati: a fronte di un aumento della pressione fiscale tra il 2000 e il 2013, il PIL pro capite è sceso del 7%; in Germania, nello stesso periodo di tempo, si è invece registrato un calo della pressione fiscale del 6% e un aumento del PIL pro capite pari a circa il 15%. Sono dunque i dati empirici che dimostrano la correlazione negativa che lega il sacrificio imposto alla collettività e la crescita di lungo termine.

Per far fronte a tale situazione, il dibattito si è concentrato sulla composizione del gettito erariale, in modo da concentrare l'attenzione sulle imposte più favorevoli alla crescita, tra cui si rilevano quelle sulla proprietà immobiliare e quelle sui consumi; non è comunque possibile parlare di tasse "amiche della crescita", come dimostra il fatto che l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA effettuato nel 2011 ha fatto registrare una diminuzione del gettito e una contrazione dei saldi a causa della congiuntura sfavorevole. Si delinea dunque una necessità più generale di riduzione della tassazione⁵.

Nonostante i continui mutamenti che hanno riguardato la composizione del gettito erariale in Italia e che hanno condotto a un sostanziale riequilibrio tra imposizione diretta e indiretta, l'analisi del sistema tributario fa emergere la presenza di un prelievo fortemente sbilanciato su lavoro e imprese.

In un tale contesto, la pressione fiscale assume particolare rilievo nell'ambito della tassazione delle imprese, che svolgono un ruolo fondamentale nel sistema economico di un Paese; quando si valuta l'onere fiscale che grava sulle imprese, si fa riferimento alla quota parte di utili che l'impresa versa allo Stato e dunque ciò che viene sottratto all'autofinanziamento dell'impresa stessa, in particolare in termini di investimenti.

⁴ Fonte: Ufficio studi Confcommercio, Rapporto "Fiscalità e Crescita economica", luglio 2014

⁵ Fonte: Ufficio studi Confcommercio, Rapporto "Fiscalità e Crescita economica", luglio 2014

1.2) LA PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE

1.2.1) *Tax rate e total tax rate*

I sistemi impositivi degli Stati prevedono una tassazione in capo alle imprese, che comporta l'applicazione di aliquote legali alla base imponibile, ovvero il reddito imponibile, calcolato tenendo conto di eventuali deduzioni ed agevolazioni. La base imponibile è costituita dall'utile d'impresa, che subisce variazioni in aumento e in diminuzione per conformarsi alla più specifica disciplina fiscale.

Quando si confrontano i regimi dei diversi Paesi, una prima approssimazione è dunque data dal confronto tra l'ammontare del livello nominale delle aliquote; tuttavia tale misura non prende in considerazione le differenze che sussistono nella determinazione delle basi imponibili, da imputare alle legislazioni vigenti in ogni singolo Stato. In tal senso appare superficiale il tentativo di armonizzare le aliquote a livello europeo, se non si opera sulle legislazioni in materia di determinazione della base imponibile.

In virtù di ciò, risulta più conveniente prendere in considerazione l'ammontare delle aliquote fiscali effettive, che consentono invece di tener conto delle specificità nella determinazione della base imponibile, ovvero di riflettere quanto realmente dovuto dal contribuente; si tratta infatti di aliquote medie, che rapportano l'ammontare di imposte, pagate ed applicate ai profitti commerciali, ai profitti commerciali complessivi.

Se si vuole misurare la pressione fiscale che grava sulle imprese di un Paese, dunque, è opportuno partire dall'analisi dell'indicatore denominato *tax rate*, che riguarda la pressione fiscale sull'utile d'impresa scaturente dalle sole imposte sul reddito ed è dato dal rapporto tra le imposte dirette pagate dall'impresa e l'utile contabile; la percentuale è di solito il risultato della somma algebrica delle diverse tassazioni, deduzioni e detrazioni applicabili a un determinato soggetto economico.

Per le società di capitali tale indice esprime il prelievo complessivo sugli utili e include le diverse voci che riducono il risultato netto dopo le imposte.

Tuttavia, al fine di effettuare un'analisi più completa del carico fiscale che effettivamente è sopportato dalle imprese, è necessario passare dal *tax rate* a quell'indicatore che viene denominato *total tax rate*, o aliquota fiscale totale; quest'ultima misura, in percentuale, la somma di tutte le imposte e contributi obbligatori a carico delle imprese ed applicate ai profitti commerciali (ossia dopo la contabilizzazione di deduzioni consentite ed esenzioni), rispetto ai profitti commerciali complessivi.

Tale indice calcola dunque l'impatto del carico fiscale complessivo sul bilancio delle società, in quanto comprende non solo le imposte sui redditi, ma anche altri oneri, come i contributi previdenziali e le tasse sul lavoro versate dal datore, le imposte sugli immobili e sulle transazioni, la tassa sui dividendi, sul capital gain, sulle transazioni finanziarie, sui rifiuti, sulla circolazione dei veicoli e altri contributi obbligatori. Ciò permette di valutare in maniera più efficace l'onere fiscale a carico delle imprese.

Si tratta in definitiva di un indicatore assimilabile a quella che per un contribuente qualsiasi viene definita aliquota fiscale effettiva.

La pressione fiscale totale sulle imprese viene calcolata dalla Banca Mondiale al fine di consentire un confronto tra i diversi Paesi del mondo; i dati sono contenuti nel rapporto annuale redatto da PwC e World Bank Group dal titolo “*Paying Taxes*”: si tratta di uno studio che si occupa di visionare e comparare regimi impositivi di 189 economie e che ha raggiunto nel 2016 la decima edizione. Vengono presi in considerazione tre sub-indicatori:

1. *Total tax rate*;
2. Tempo richiesto per conformarsi alle obbligazioni fiscali;
3. Numero di pagamenti.

Attraverso tali componenti, lo studio si configura come una base oggettiva per i governi al fine di effettuare un benchmark dei loro sistemi impositivi.

Dall’analisi dei dati, la pressione fiscale sulle imprese italiane risulta la più alta d’Europa. L’Italia registra:

- *total tax rate* pari al 64,8%, contro una media europea del 40,6%;
- un adempimento che richiede 269 ore all’anno, contro una media europea di 173;
- un numero di pagamenti annui pari a 14, contro una media europea di 11,5.


Se poi si considerano i dati relativi ad altre economie europee, come la Germania o la Gran Bretagna, il divario è ancor più significativo. La Germania registra un *total tax rate* pari a 48,8% e la Gran Bretagna addirittura pari al 32%; un adempimento pari a 218 ore tedesche e a 110 ore inglesi; infine un numero di pagamenti pari rispettivamente a 9 e 8. Riassumendo si ha:

	<i>Total tax rate</i>	Ore necessarie agli adempimenti fiscali	Numero di pagamenti
Italia	64,8%	269	14
Germania	48,8%	218	9
Gran Bretagna	32%	110	8

Fonte dati: PwC & World Bank Group, Rapporto “*Paying Taxes 2016*”, 2016

Il rapporto mette inoltre in luce come le tasse sul lavoro siano particolarmente importanti in ambito europeo, infatti quelle pagate dal datore si configurano come la componente più importante del *total tax rate*, aspetto che viene ricollegato all’elevata spesa pubblica; in particolare, per Paesi come Spagna, Italia e Francia l’elevato cuneo fiscale è uno dei fattori che contribuiscono alla larga diffusione del fenomeno della disoccupazione ed è evidente che Paesi con un cuneo inferiore dimostrano di avere una migliore esperienza di occupazione.

Si pensi che per Italia, Spagna e Francia le tasse sul lavoro ammontano rispettivamente al 43,4%, 53,5% e 35,9% del *total tax rate*; Germania e Gran Bretagna presentano invece valori molto più contenuti (21,2% e 11,2%).



Fonte dati: PwC & World Bank Group, Rapporto “Paying Taxes 2016”, 2016

Lo stesso rapporto suggerisce tre strade possibili per un cambio di politica e riforma tributaria, da includere tutte per avere una strategia di successo:

1. Ridurre il livello di spesa pubblica (ma in questo caso vi sono difficoltà dovute alla rigidità);
2. Trasferire l'onere impositivo ad altre aree dell'economia;
3. Evitare svantaggi per i lavoratori con basse retribuzioni e per le forme flessibili di impiego⁶.

1.2.2) Gli effetti delle imposte sulle imprese

L'effetto che le imposte hanno sulle imprese possono essere così riassunti.

Le imposte possono alterare i prezzi relativi delle scelte con cui il contribuente si confronta e in tal modo alterare le decisioni del soggetto economico, ossia avere effetti allocativi. Quando ciò avviene si verifica un effetto di sostituzione: il bene tassato viene sostituito perché l'imposta inserisce un cuneo fra il prezzo lordo, pagato da chi lo compra, e il prezzo netto, ottenuto da chi lo vende. Quindi una diversa distribuzione della tassazione può generare effetti negativi sulla concorrenza, poiché l'imposta influisce sull'allocazione delle risorse, alterando le condizioni di efficienza che si sarebbero altrimenti determinate.

Riguardo alla modalità con cui viene disegnata la tassazione delle imprese, è necessario valutare le imposte non solo da un punto di vista dell'equità, ma soprattutto sotto il profilo dell'efficienza; ciò è possibile analizzando le scelte che le imprese farebbero in assenza di imposte al fine di massimizzare il profitto.

Teoricamente le imprese impiegano fattori produttivi in misura ottimale quando la produttività marginale di ciascuno di essi eguaglia il costo della loro remunerazione. Le imposte che gravano

⁶ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto “Paying Taxes 2016”, 2016

sull'impresa, tuttavia, producono delle distorsioni nelle condizioni di impiego dei fattori, misurate dal cuneo fiscale. Un valore positivo di tale indicatore si traduce in una minore domanda di fattori produttivi, ad evidenza di una contrazione degli investimenti. Ciò è dovuto al fatto che l'impresa, per garantire al finanziatore (socio o creditore) una remunerazione al netto delle imposte pari a quella che egli potrebbe ottenere da investimenti alternativi, deve avere dall'investimento effettuato un rendimento più elevato al lordo delle imposte.

L'entità di tali distorsioni dipende poi dalle scelte di finanziamento delle imprese.

Nel caso di ricorso all'indebitamento, la tassazione risulta neutrale purché venga garantita la piena deducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi (cosa che però non si verifica nell'attuale regime della tassazione del reddito d'impresa); in tal caso, infatti, il rendimento (al lordo dell'imposta) che l'impresa ottiene dal proprio investimento marginale non subisce alcuna tassazione, essendo azzerato dalla deduzione degli interessi passivi necessari a ripagare il capitale di debito.

Se l'impresa si finanzia mediante ricorso a capitale proprio, la neutralità nei confronti delle scelte di investimento viene invece meno, poiché il rendimento lordo che l'impresa ottiene dal proprio investimento marginale è sottoposto a tassazione: la remunerazione ordinaria del capitale dei soci necessaria al finanziamento non è infatti deducibile. In tal caso, l'imposizione ha effetti distorsivi sulle scelte di investimento delle imprese⁷. Nella disciplina italiana, comunque, per limitare la distorsione che permane nel caso di ricorso al finanziamento tramite capitale proprio, è stata introdotta per le società di capitali l'*Allowance for Corporate Equity* (Ace), con cui è ammessa la deduzione dall'imponibile del costo opportunità (remunerazione ordinaria) del finanziamento con capitale proprio, anche se in misura limitata, come si vedrà in dettaglio nel prossimo capitolo.

In ragione di ciò, le imprese preferiranno indebitarsi nei limiti delle proprie capacità finanziarie.

E' stato dimostrato come le imposte che hanno effetti più nocivi sulla crescita economica sono proprio quelle sul reddito delle imprese; a causa della contrazione degli investimenti da parte delle imprese, infatti, si verifica un rallentamento della crescita dell'economia, in termini di mancato aumento o diminuzione del PIL.

Inoltre in un mondo caratterizzato dall'internazionalizzazione dei mercati, un elevato carico fiscale sulle imprese diventa un fattore di penalizzazione in termini di competitività di un Paese, all'interno del quale si crea un circolo vizioso che conduce ad una stagnazione dell'economia.

Un ulteriore effetto dell'elevata tassazione è dato infatti dalle contrazioni che possono ripercuotersi sull'occupazione; l'elevato costo del lavoro, la cui rilevanza è dovuta in particolare alle imposte sul lavoro direttamente a carico del datore, provoca un disincentivo ad assumere dipendenti. Il risultato è una disoccupazione crescente, che comporta a sua volta un aumento della spesa pubblica in termini di tutela e assistenza. Ancora una volta allora la soluzione sembra essere l'inasprimento fiscale, in una situazione senza via d'uscita.

⁷ Fonte: Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra, "I tributi nell'economia italiana", Bologna, Il Mulino, 2015, pp 140-142

Tuttavia, in un mondo caratterizzato dalla mobilità dei capitali, le aliquote per le imprese sono ancor più rilevanti, poiché le decisioni aziendali sulla produzione, anche in termini di localizzazione, sono suscettibili alla presenza di differenze nazionali.

L'elevata pressione fiscale che si registra in Italia scoraggia le imprese e ciò si traduce in una minore crescita dell'economia, minori rendimenti e minori opportunità di lavoro. Inoltre tale situazione incentiva comportamenti economici quali l'evasione, mirata ad occultare materia imponibile e che porta ad un aumento della percentuale di economia sommersa che tanto pesa sul PIL, e l'elusione, che, pur caratterizzata dal compimento di atti leciti è volta ad aggirare la disciplina fiscale e dunque a diminuire il carico fiscale. Ne consegue un aumento degli obblighi e della pressione sui contribuenti onesti, ma anche una diminuzione del reddito nazionale, che tanta importanza riveste per i parametri e i rapporti discussi.

2) LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI IMPRESA IN ITALIA: UN QUADRO GENERALE

La tassazione dei redditi di impresa in Italia è differenziata a seconda della natura giuridica delle imprese stesse: imprese individuali e società di persone da un lato, società di capitali dall'altro.

Le prime sono assoggettate all'IRPEF, ovvero all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche; le seconde sono assoggettate all'IRES, ovvero all'Imposta sul Reddito delle Società.

2.1) IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Nel caso di imprese individuali i redditi sono attribuiti all'imprenditore, mentre i redditi delle società di persone sono attribuiti a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili⁸.

In particolare per le società di persone, ciò avviene secondo il "principio di trasparenza". Il regime della responsabilità illimitata, infatti, unito alle dimensioni generalmente ristrette dell'attività e al ridotto numero di soci, ha indotto ad adottare il metodo di tassazione dei redditi, conseguiti dalla società, direttamente in capo ai soci. In particolare, secondo il suddetto principio, pur essendo dotate di autonomia patrimoniale secondo il principio civilistico, tali società non hanno autonomia soggettività tributaria e, di conseguenza, su di esse non sorgono obbligazioni tributarie per il Fisco⁹.

Previsioni particolari riguardano poi le imprese familiari, in quanto sul piano fiscale è prevista la possibilità di attribuire parte del reddito prodotto dall'impresa ai familiari. Ciò consente di attenuare considerevolmente gli oneri fiscali derivanti dalla progressività dell'imposta. Tuttavia al fine di evitare comportamenti elusivi, derivanti dalla difficoltà di accertamento del contributo effettivo dei singoli familiari, è previsto un limite del 49%, come quota massima di reddito imputabile ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente l'attività di lavoro nell'impresa¹⁰.

Rilevante è poi la presenza nel contesto italiano, caratterizzato da un'elevata percentuale di piccole imprese, di regimi semplificati per quanto riguarda la tenuta della contabilità o la determinazione dell'imponibile per gli operatori minori. In particolare è presente il regime forfetario, che si applica alle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa e che rispettano determinati requisiti.

In tal caso la tassazione consiste nel pagamento di un'unica imposta sostitutiva, che si applica al reddito ottenuto in modo forfetario¹¹.

⁸ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo I, Capo I, art.1-5-6

⁹ Fonte: Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra, "I tributi nell'economia italiana", Bologna, Il Mulino, 2015, pp 155-156

¹⁰ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo I, Capo I, art.5 comma 4-5

¹¹ Fonte: : L.23 dicembre 2014, n.190 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015), modificata da L.28 dicembre 2015, n.208 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016) commi da 111 a 113

Un ulteriore aspetto interessante della disciplina è costituito dalla presenza di regimi agevolati per le nuove iniziative, che sono in vigore dal 2001 e che si rivolgono alle persone fisiche che intraprendono nuove attività di impresa¹². La nascita di questo tipo di semplificazione è stata prevalentemente determinata dalla rilevanza della disoccupazione, soprattutto giovanile.

2.2) SOCIETÀ DI CAPITALI

In virtù della necessità di effettuare un confronto internazionale, ed in particolare in ambito europeo, risulta più opportuno analizzare il regime di tassazione a cui sono assoggettate le società di capitali (regime per il quale peraltro possono optare anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, nei modi approfonditi successivamente).

2.2.1) Dall'IRPEG all'IRES

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica dal punto di vista civilistico, istituto che attribuisce loro maggiore autonomia rispetto alle persone dei soci di quanto non sia previsto per le società di persone; di conseguenza, le società di capitali sono considerate ai fini fiscali soggetti passivi autonomi ed ai redditi da esse prodotti viene applicata un'imposta specifica.

L'ordinamento tributario italiano prevede un'imposta proporzionale sul reddito delle società, denominata IRES, introdotta dal Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 ed entrata in vigore con la successiva legge n.80/2003 "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale". Questa ha sostituito l'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) a partire dall'1 gennaio 2004, rispondendo alle esigenze di adeguamento dell'imposizione fiscale italiana ai prelievi sugli utili delle società europee e di modernizzazione del regime fiscale di capitali e imprese. Si è trattato, infatti, di un sostanziale avvicinamento di tutte le regole del prelievo sugli utili prodotti dalle società alle evoluzioni in atto nei Paesi europei, ovvero riduzione delle aliquote e semplificazione.

In particolare, vi era la necessità di incentrare l'imposizione sulla situazione oggettiva della società secondo il criterio della *participation exemption*, utilizzato per coordinare la tassazione della società con quella dei soci, al fine di evitare una doppia tassazione della medesima capacità economica e scoraggiare atteggiamenti volti a mascherare i conferimenti di capitale sotto forma di indebitamento per ottenere un'imposizione personale più bassa. L'IRPEG, invece, prevedeva un'imposizione provvisoria in capo alla società, poi conguagliata con una tassazione definitiva in capo al socio secondo la sua posizione soggettiva¹³.

¹² Fonte: L.23 dicembre 2000, n.388 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2001)

¹³ Fonte: Annalisa Albano, "IRES, ingresso nel panorama tributario italiano e differenze con la vecchia IRPEG", in "Infisco", 29 novembre 2015

In sintesi, le più rilevanti novità introdotte nel sistema sono state:

- introduzione di un'aliquota di imposta unica (fissata inizialmente al 33%);
- l'eliminazione della Dual Income Tax (applicazione di un'aliquota ridotta alla parte di reddito ricollegabile al rendimento ordinario della variazione in aumento del capitale proprio);
- eliminazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni societarie straordinarie;
- un nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (e minusvalenze) realizzate su cessioni di partecipazioni;
- l'eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti;
- la tassazione consolidata di gruppo (consolidato nazionale e mondiale);
- norme finalizzate a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese;
- principio della *participation exemption*, in base al quale diventano irrilevanti ai fini fiscali le plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie¹⁴.

Viene inoltre prevista per le società di capitali la possibilità di optare per il “regime di trasparenza”; questa opzione è indirizzata alle società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo e che, dunque, non godono della possibilità di compensare le perdite della partecipata, subendo una parziale doppia tassazione sugli utili distribuiti.

Per ovviare a fenomeni di questa natura, è prevista tale opzione in due ipotesi:

- 1) società di capitali che siano a loro volta partecipate da altre società di capitali (residenti e non), con una partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50% (percentuale per cui scatta la possibilità della tassazione di gruppo). L'opzione deve essere esercitata da tutte le partecipanti;
- 2) s.r.l. a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 nel caso di cooperative a responsabilità limitata)¹⁵.

Tuttavia, come sopra ricordato, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per una tassazione analoga a quella riservata alle società di capitali. Essa consiste in una tassazione separata del reddito di impresa, definito secondo la disciplina dell'IRPEF, in base alla stessa aliquota proporzionale riservata ai soggetti IRES. L'opzione risulta comunque valida solo finché il reddito viene mantenuto presso l'impresa; al momento della distribuzione concorre a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF del soggetto che lo percepisce, e l'imposta pagata viene scomputata¹⁶. La finalità del regime è ravvisabile nella volontà di ridurre le differenze nella tassazione dei redditi di impresa che dipendono dalla forma organizzativa in cui lo stesso viene prodotto, aspetto che, come si è detto, caratterizza il sistema tributario italiano.

¹⁴ Fonte: L.7 aprile 2003, n.80 in materia di “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”

¹⁵ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.115-116

¹⁶ Fonte: L.24 dicembre 2007, n.244 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2008)

2.2.2) IRES: Imposta sul Reddito delle Società

L'IRES è un'imposta:

- generale: si applica a tutti i redditi dei soggetti passivi;
- diretta: colpisce in modo immediato il reddito complessivo;
- personale giuridicamente: si applica all'insieme dei redditi posseduti dalla società così come l'IRPEF si applica all'insieme dei redditi delle persone fisiche;
- proporzionale: all'aumentare della base imponibile il debito di imposta aumenta nella stessa proporzione. Dunque si ha un'unica aliquota che non varia al variare della base imponibile¹⁷.

L'oggetto di imposta, ovvero il presupposto per la sua applicazione, è costituito dal possesso di redditi in denaro o in natura (art.6 del TUIR: "Classificazione dei redditi")¹⁸ da parte dei soggetti giuridici passivi previsti dall'art. 73 del TUIR: "Soggetti passivi".

I soggetti passivi sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio italiano; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i *trust*, sia che abbiano sia che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (incluse associazioni non riconosciute, consorzi, altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi); le società e gli altri enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato, per la parte di redditi prodotti in Italia.

Non sono comunque assoggettati all'imposta, anche se dotati di personalità giuridica, gli organi e le amministrazioni dello Stato, né gli enti che esercitano funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie pubbliche, né gli enti (come Regioni, Province, Comuni e loro consorzi) che gestiscono servizi pubblici direttamente in regime di monopolio.

E' poi previsto un regime tributario agevolato per le società cooperative, il cui aspetto principale riguarda l'esclusione dall'applicazione dell'IRES di una quota degli utili accantonata a riserva indivisibile¹⁹.

L'imposta, come detto, è proporzionale e prelevata attualmente con un'aliquota pari al 27,5%²⁰; tuttavia, con la Legge di Stabilità 2016, è stata prevista una riduzione della stessa, fino al 24%. L'intervento si inserisce nella politica di riduzione fiscale varata dal Governo Renzi, ma la riduzione, inizialmente prevista per il 2016, è stata posticipata al 2017.

La base imponibile, come si è detto, è data dal reddito di impresa, misurato facendo riferimento ad un criterio di competenza e non di cassa: per ogni periodo d'imposta, infatti, la determinazione del reddito d'impresa comporta l'individuazione di tutti gli elementi positivi e negativi di reddito riferibili al periodo stesso, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dei fatti economici²¹.

¹⁷ Fonte: Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra, "I tributi nell'economia italiana", Bologna, Il Mulino, 2015, pp 147-148

¹⁸ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo I, art.72

¹⁹ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo I, art.73-74

²⁰ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo I, art.77

²¹ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.109 comma 1

Gli elementi positivi del reddito sono i seguenti:

- i ricavi (derivanti dalla cessione di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa. Sono considerati ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società di capitali, di obbligazioni e di altri titoli, iscritti nello stato patrimoniale come "attivo circolante");
- le variazioni delle rimanenze (tale valutazione costituisce un momento fondamentale per la formazione del conto economico in virtù della discrezionalità nella determinazione dei valori. Ai fini fiscali, la normativa ammette l'adozione di una gamma molto vasta di criteri di valutazione- Fifo, ma anche Lifo a scatti e continuo. Norme analoghe a quelle previste per le rimanenze di esercizio si applicano anche ai titoli);
- le plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell'impresa (queste divengono imponibili al momento del realizzo mediante la cessione a titolo oneroso. Il plusvalore sottoposto ad imposizione è costituito dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo non ancora ammortizzato del bene);
- le sopravvenienze attive (derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi di imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio);
- i dividendi e gli utili derivanti da partecipazioni in altre società;
- gli interessi attivi da capitali dati a prestito e i redditi degli immobili non strumentali²².

Tra le componenti negative del reddito, invece, si considerano:

- i costi di esercizio (relativi alle retribuzioni e all'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività dell'impresa);
- le minusvalenze (realizzate);
- le sopravvenienze passive;
- gli interessi passivi;
- l'*Allowance for Corporate Equity (Ace)*;
- gli ammortamenti (la quota di ammortamento annualmente deducibile a fini fiscali è la stessa determinata a fini civilistici).

La disciplina dell'IRES è caratterizzata da alcune norme specifiche riguardanti il riporto delle perdite, la deducibilità degli interessi passivi, l'introduzione dell'Ace e, soprattutto, il regime di esenzione da partecipazione che, come si è detto, costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina.

Qualora il calcolo del reddito imponibile metta in evidenza una perdita, questa può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta da imprese di nuova istituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, possono invece

²² Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.85-86-88-89-90-92

essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del 100%²³.

Gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è poi deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (RoI). Gli interessi passivi che non possono essere dedotti in un determinato periodo di imposta sono però deducibili nei successivi periodi d'imposta²⁴.

L'Ace (o Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto nel 2012 per favorire la neutralità della tassazione nei confronti delle scelte di finanziamento delle società di capitali. E', infatti, ammessa la deduzione dall'imponibile del costo opportunità del finanziamento con capitale proprio. Per le società di capitali l'Ace, pari al 4,75% per il 2016, riguarda però le sole variazioni in aumento del capitale proprio rispetto al valore esistente al 31 dicembre 2010, realizzate con conferimenti in denaro da parte dei soci o con destinazione di utili a riserva. La deduzione che eccede il reddito della società può comunque essere utilizzata negli anni successivi, oppure essere trasformata in un credito d'imposta, calcolato applicando all'eccedenza l'aliquota dell'IRES, che può essere utilizzato in diminuzione dell'IRAP dovuta²⁵.

Un aspetto cruciale della disciplina dell'IRES è rappresentato dall'adozione del regime di esenzione da partecipazione; le società di capitali, infatti, hanno molto spesso partecipazioni in altre società, da cui derivano dividendi e plusvalenze o minusvalenze. Dato che anche le società partecipate pagano l'IRES (o altra imposta societaria), si pone il problema di evitare o alleviare la doppia tassazione degli utili.

Il regime prevede:

-esenzione dei dividendi: i dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti e non residenti (purché non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata) e percepiti da società di capitali sono esclusi dal reddito imponibile di queste ultime per il 95% del loro ammontare;

-esenzione delle plusvalenze: le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società sono esenti da imposta nella misura del 95% purché la società cui si riferisce la partecipazione non risulti localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. Altrimenti si deve dimostrare che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal possesso di tale partecipazione, la società partecipata esercita un'effettiva attività commerciale, la partecipazione risulta iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la partecipazione sia posseduta ininterrottamente da almeno dodici mesi;

²³ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.84

²⁴ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.96

²⁵ Fonti:

- D.L.6 dicembre 2011,n.201 convertito con modificazione nella L.22 dicembre 2011,n.214
- L.27 dicembre 2013,n.147 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014)
- D.L.24 giugno 2014,n.90 convertito con modificazione nella L.11 agosto 2014, n.114

-indeducibilità delle minusvalenze e delle svalutazioni di partecipazioni: a fronte dell'esenzione delle plusvalenze, viene prevista l'indeducibilità integrale delle minusvalenze realizzate e delle svalutazioni operate sulle partecipazioni aventi i requisiti per godere dell'esenzione da partecipazione²⁶.

La determinazione della base imponibile presenta alcune problematiche in relazione alla discrepanza che sussiste tra i criteri di determinazione del reddito propri della disciplina civilistica e quelli propri della disciplina tributaria. Tale discrepanza è spiegata facendo riferimento alle diverse finalità perseguite dalle norme: la disciplina civile, infatti, è orientata a definire criteri che garantiscano i diritti dei terzi che abbiano rapporti giuridici con l'impresa e dei soci di minoranza; la disciplina fiscale, invece, è orientata a definire criteri coerenti con i principi della capacità contributiva o del beneficio, che riducano anche la possibilità di evasione ed elusione dell'imposta. Va comunque sottolineato che, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti, con la riforma della tassazione del reddito di impresa entrata in vigore nel 2008, sono state notevolmente ridotte le divergenze fra utile civilistico e imponibile fiscale²⁷.

La base per la determinazione dei redditi di impresa è costituita dall'utile netto (o dalla perdita) risultante dal conto economico, al quale vengono apportate variazioni in aumento o in diminuzione che riflettono dunque una discrepanza tuttora in essere, come disciplinato dall'art.83 del TUIR comma 1: *“Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti”* (per una trattazione dettagliata delle variazioni si rimanda al prossimo paragrafo).

Dunque il reddito lordo civile, derivante dal bilancio, non corrisponde al reddito lordo fiscale, ovvero la base imponibile dell'imposta.

Questa, infatti, è calcolata, a partire dal reddito lordo civile nel seguente modo:

Reddito ante imposte (derivante da conto economico)

+ Variazioni in aumento (derivanti da un aumento o un anticipo dei proventi a soli fini fiscali, oppure da una diminuzione o un posticipo dei costi a soli fini fiscali)

-Variazioni in diminuzione (derivanti da una diminuzione o un posticipo dei proventi a soli fini fiscali, oppure da un aumento o un anticipo dei costi a soli fini fiscali)

-Perdite pregresse fiscali (risultanti dall'Unico dell'anno precedente e con la possibilità di essere portate a nuovo).

Si ottiene così l'utile lordo fiscale (o perdita fiscale), a cui si applica l'aliquota dell'imposta²⁸.

Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio del soggetto passivo, sulla base di quanto previsto dall'atto costitutivo. In assenza di tale indicazione esso coincide con l'anno solare²⁹.

²⁶ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.87-89 comma 2-101

²⁷ Fonte: Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra, “I tributi nell'economia italiana”, Bologna, Il Mulino, 2015, pp 89-90

²⁸ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.83

²⁹ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo I, art.76 comma 2

I soggetti, tra cui le società di capitali, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico devono versare le imposte, utilizzando il modello F24, risultanti dalla dichiarazione entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente. In generale, i versamenti delle imposte sui redditi, avvengono in due fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o due rate a seconda dell'importo.

2.3) VARIAZIONI IN AUMENTO

Come si è visto, nella disciplina del sistema italiano permangono differenze tra le norme riguardanti il bilancio civile e le norme fiscali, volte ad individuare il reddito imponibile. Partendo dall'utile civile si raggiunge l'utile fiscale, su cui calcolare l'imposta, mediante le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina tributaria vigente.

Tali variazioni derivano dalle regole dettate dal TUIR in materia di reddito d'impresa e prevedono l'indeducibilità (multe, sanzioni, imposte sul reddito di esercizio, spese non documentabili) o la deducibilità parziale (spese relative agli automezzi, ai telefoni cellulari, interessi passivi, erogazioni liberali) di alcuni costi, il rinvio nella tassazione di determinati proventi (plusvalenze rateizzabili, contributi in conto capitale incassati in un periodo di imposta successivo a quello di competenza) ed il rinvio della deducibilità di alcuni costi a periodi di imposta successivi (imposte e tasse, compensi amministratori).

E' in tal caso necessario fare riferimento al principio della previa imputazione al bilancio, secondo il quale i costi sono ammessi in deduzione solo nella misura in cui sono stati iscritti in bilancio.

L'articolo 109 del TUIR, infatti, prevede che *“i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”*, mentre *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:*

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.”

Il legislatore fiscale ha dunque imposto la condizione di previa imputazione a conto economico come necessaria solo ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, mentre può verificarsi che, in sede di accertamento del reddito imponibile, al contribuente venga attribuito un maggiore reddito derivante da componenti positivi non imputati a conto economico.

Sono comunque previste eccezioni a tale principio, richiamate nell'articolo di legge: componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali, componenti imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità delle norme in vigore, componenti che pur non essendo imputabili al conto economico sono deducibili per disposizioni di legge³⁰.

In considerazione della particolare importanza che rivestono nel modello Unico le variazioni in aumento, si può su di esse concentrare l'attenzione.

Le variazioni attualmente previste dalla disciplina fiscale sono:

- 1/5 delle plusvalenze rateizzate nei precedenti esercizi (art. 86.4)
- 1/5 delle sopravvenienze attive da risarcimento rateizzate nei precedenti esercizi (art. 88.2)
- Quota costante di contributi o liberalità / sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88.3 lett. b)
- Rendita catastale aggiornata o canone di locazione ridotto fino al 15% se ci sono manutenzioni (art. 90)
- Redditi di immobili non strumentali né costituenti oggetto dell'attività
- Costi immobili non oggettivamente strumentali (interessi passivi e spese generali) (art. 90)
- Ricavi non annotati nelle scritture contabili (adeguamento parametri, studi di settore, maggiorazione)
- Sottovalutazione in bilancio delle rimanenze rispetto al criterio fiscale (artt. 92; 92bis; 93; 94)
- Compenso amministratori annotato per competenza, non pagato (art. 95.5)
- Interessi passivi indeducibili (art. 96)
- Imposte sul reddito (Ires, Irap) e sostitutive; imposte deducibili per cassa non pagate (es: tassa rifiuti); imposte con diritto di rivalsa non esercitato (es. Iva omaggi); accantonamento imposte (art. 99); imposte differite, Imu, condoni
- Spese relative ad opere e servizi per la generalità dei dipendenti eccedenti il 5/mille (art. 100.1)
- Erogazioni liberali diverse da quelle previste dall'art. 100.2
- Erogazioni liberali art. 100.2 lett. a), b), c), d) deducibili in % sul reddito
- Quota indeducibile canoni leasing e noleggio auto
- Spese autovetture indeducibili (% indeducibile)
- Svalutazioni e Minusvalenze patrimoniali non deducibili; Minusvalenza relativa alla telefonia (20%); Minusvalenza relativa alle auto (% indeducibile)
- Perdite su crediti indeducibili (es. per mancanza di elementi certi e precisi)
- Minusvalenze indeducibili per partecipazioni esenti (art. 87)

³⁰ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.109

- Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali (artt. 102, 102-bis e 103): 20% quote telefonia, ammortamento non deducibile auto, ammortamento immobili abitativi
- Ammortamenti civili superiori ai fiscali
- Ammortamenti non deducibili relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 104)
- Ammortamenti indeducibili per terreni pertinenziali dei fabbricati strumentali
- Ammortamenti marchi ed avviamento eccedenti la quota fiscalmente ammessa
- Variazioni in aumento per tassazione di gruppo (consolidato fiscale; artt. 118 e 123)
- Prestazioni alberghiere, spese di somministrazione e spese di rappresentanza soggette ai limiti stabiliti dall'art. 109.5 e 108.2 (che rimanda al DM 19.11.2008)
- Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108): Spese per studi e ricerche; Spese di pubblicità e propaganda pluriennali
- Costi di competenza di altri esercizi (art. 109.4)
- Manutenzioni e riparazioni superiori al 5% (art. 102.6) o altre % per particolari settori
- Recupero svalutazioni e accantonamenti indeducibili per rischi su crediti (art. 106) e recupero adeguamento Fondo Tfr ad intervenute integrazioni normative (3/3 o 2/3) ai sensi dell'art. 105
- Quota indeducibile della variazione riserva sinistri (art. 111.3)
- Spese indeducibili per carenza di correlazione con i ricavi (art. 109.5)
- Differenze cambi non fiscalmente rilevanti (perdite presunte su cambi - variazioni in diminuzione cambi esercizi precedenti)
- Acquisti di beni e servizi in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 110.10 e 12bis
- Componenti positivi imputati direttamente a patrimonio in applicazione dei principi contabili internazionali
- Variazioni in aumento da applicazione IAS/IFRS
- Altre variazioni in aumento:
 - Sanzioni, multe, interessi Iva trimestrali
 - Costi di gestione indeducibili (20% telefonia)
 - Spese di trasferta indeducibili
 - Contributi associativi registrati per competenza ma non pagati (art. 99)
 - Leasing fabbricati strumentali per la quota riferita al terreno
 - Recupero altri accantonamenti non deducibili (art. 107)
 - Costi da disavanzi di fusione fiscalmente non riconosciuti
 - Indennità suppletiva agenti (di competenza ma non pagata; v. § Rappresentanti ed agenti)
 - Quota spese generali indeducibili per interessi attivi esenti (art. 109.5 e 109.6)
 - Contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili se indeducibili

Plusvalenze tassabili beni rivalutati ai sensi della L. 413/91

Premi di rendimento maturati, da corrispondere nel successivo esercizio

Dividendi incassati nell'esercizio deliberati in esercizi precedenti; dividendo tassabile (art. 89)

Valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti (art. 85.2)

Differenze di valore derivanti da operazioni con società non residenti (art. 110.7)

Contributi ai fondi pensione indeducibili (D.L. 21.4.93 n. 124 art. 13)

Interessi passivi delle obbligazioni eccedenti la % ammessa (tasso BCE + 1/2 o 1/3 punti)

Riserve in sospensione d'imposta ripartite fra i soci (anche se maggiorate dell'imposta sostitutiva)

Recupero agevolazioni fiscali per applicazione norme antielusive (es. vendita entro i 5 anni di immobili rivalutati ai sensi del DL 185/08, Tremonti-ter,)

Altri costi indeducibili per carenza requisiti fiscali (es. spese trasferta non adeguatamente documentate)

- Reddito da partecipazioni in società di persone nell'anno di competenza (art. 89)
- Perdita da partecipazioni in società di persone nell'anno di copertura se imputata a costo
- Reddito da partecipazioni in società di capitali trasparenti nell'anno di competenza
- Perdita da partecipazioni in società di capitali trasparenti nell'anno di copertura se imputata a costo
- Reddito da partecipazioni in società di capitali nell'anno di incasso, se successivo a quello di imputazione in base alla delibera³¹.

Si passa ora all'analisi delle stesse.

2.3.1) Plusvalenze e sopravvenienze

Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui queste sono realizzate, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Nel primo caso la plusvalenza viene riportata semplicemente come voce ad incremento del reddito; mentre nel secondo caso, qualora il contribuente decida di riportare la plusvalenza in quote costanti in cinque anni, il primo anno riporterà in diminuzione l'intero importo della plusvalenza e in aumento 1/5 della stessa. Negli anni successivi verrà riportato in aumento solamente 1/5 della plusvalenza originaria.

Tale previsione si applica anche in caso di risarcimento assicurativo per danneggiamento di beni, qualora questo abbia concorso a formare il reddito in esercizi precedenti, nelle plusvalenze da immobilizzazioni finanziarie e per i contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio in cui si sono manifestate³².

³¹ Fonte: www.studiorighetti.it

³² Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.86 comma 4-art.88 comma 2 e 3

2.3.2) Immobili patrimonio

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per i beni immobili situati nel territorio dello Stato.

Analizzando la normativa, ciò che scaturisce è che il reddito da assoggettare a tassazione prescinde dagli importi che emergono dal bilancio e si differenzia a seconda che l'immobile sia o meno locato. Se l'immobile non è locato, il reddito va aumentato in base alle risultanze catastali dello stesso nonché dei componenti afferenti l'immobile contabilizzati tra i costi d'esercizio dell'azienda; se l'immobile è locato, bisognerà operare le seguenti variazioni in aumento: per il reddito determinato nel maggior ammontare tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, ed il canone di locazione, al netto delle spese di manutenzione ordinaria documentate e a carico del contribuente, con una soglia massima di abbattimento pari al 15% del canone stesso nonché dei componenti afferenti l'immobile contabilizzati tra i costi d'esercizio dell'azienda.

Per quanto riguarda gli immobili patrimonio riconosciuti di interesse storico e artistico, il reddito è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35% ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50% se l'immobile è locato; se l'immobile non è locato il reddito è determinato in misura pari al reddito medio ordinario ridotto del 50%³³.

2.3.3) Ricavi studi di settore e rimanenze

Qualora la società voglia regolarizzare la propria situazione fiscale in relazione a ricavi non annotati nelle scritture contabili, aumenterà il proprio reddito dichiarando gli stessi. Inoltre, qualora la società non risulti congrua e coerente per ciò che riguarda gli studi di settore ed i parametri, aumenterà i ricavi in base alle risultanze dell'applicazione degli stessi³⁴.

L'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, se non imputate a conto economico o se imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli art.92 "Variazioni delle rimanenze", 92-bis "Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese", 93 "Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale", 94 "Valutazione dei titoli" del TUIR, andranno in aumento dello stesso³⁵.

2.3.4) Compensi amministratori non pagati

Secondo la normativa fiscale vigente, al fine della deducibilità nell'esercizio dei compensi degli amministratori annotati nelle scritture contabili, questi devono essere corrisposti nell'esercizio stesso; viceversa andranno indicati in aumento del reddito fiscale (in caso contrario, qualora i compensi pagati siano relativi ad anni precedenti, si renderà necessaria una variazione in diminuzione).

³³ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.90

³⁴ Fonte: D.P.R. 31 maggio 1999, n.195

³⁵ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.92-92 bis-93-94

Si ricorda che per i compensi degli amministratori si applica il principio di cassa allargato, in quanto si può prevedere la corresponsione fino al 12 gennaio dell'anno successivo. Tale agevolazione è concessa solo per gli amministratori con busta paga e non per i lavoratori autonomi³⁶.

2.3.5) Interessi passivi indeducibili

L'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile solamente nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica. Inoltre, gli interessi pagati su liquidazione dell'IVA trimestrale sono totalmente indeducibili e pertanto andranno in aumento del reddito³⁷.

2.3.6) Imposte indeducibili o non pagate

Ai fini fiscali è necessario distinguere tra le imposte indeducibili e quelle deducibili. In linea generale risultano indeducibili:

- le imposte dirette - IRES, IRPEF, inoltre imposte sostitutive e le imposte sui redditi pagate all'estero e recuperate in Italia attraverso il meccanismo del credito di imposta;
- IRAP – è deducibile per cassa soltanto la quota per il personale dipendente e assimilato e il 10% dell'IRAP versata se sono state sostenute spese per interessi passivi;
- Imposte addebitate a terzi per rivalsa, come per esempio l'IVA;
- IMU- deducibile solo nella misura del 20%;
- sanzioni.

I tributi per i quali non è sancita espressamente l'ineducibilità, invece, sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Fanno comunque eccezione al principio di cassa alcune tasse e tributi indiretti, che risultano deducibili per competenza³⁸.

In questo caso, infatti, si ritiene che l'onere tributario sia direttamente afferente ai beni e ai servizi relativi all'esercizio dell'impresa, ragion per cui il tributo viene considerato come un onere accessorio al costo di competenza. Si pensi ad esempio all'IVA indetraibile sugli acquisti e ai diritti doganali relativi ai beni importati.

Si precisa che in dichiarazione, tra le variazioni in aumento, devono essere indicati anche gli interi importi dell'IRAP e dell'IMU, sebbene soggetti a particolari regole di deducibilità.

³⁶ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.95 comma 5; Titolo I, Capo IV, art. 51 comma 1; Titolo I, Capo V, art.54

³⁷ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.95

³⁸ Fonti:

- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.99
- L.27 dicembre 2013, n.147 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014)
- D.L.6 dicembre 2011, n.201
- D.L.29 novembre 2008, n.185

2.3.7)Erogazioni liberali

Come principio generale, le erogazioni liberali non sono deducibili dal reddito di impresa, poiché costituiscono componenti negativi di reddito sprovvisti del requisito dell'inerenza all'attività svolta (art.109 TUIR). Tuttavia, le erogazioni liberali che rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 100 comma 2 del TUIR sono deducibili, seppur nei limiti previsti³⁹. Altre ipotesi di deducibilità parziale dal reddito di impresa sono previste da apposite disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate.

2.3.8)Spese autoveicoli non deducibili

Per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumenti dell'attività propria dell'impresa, la deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20% (considerando il costo di acquisizione nei limiti di euro 18.076 per le autovetture, di euro 4132 per i motocicli e di euro 2066 per i ciclomotori); la misura è pari all'80% per i veicoli utilizzati da esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, è ammessa la deducibilità nella misura del 70%. In conclusione, le differenze percentuali andranno in incremento del reddito.

Tutte le spese relative alle manutenzioni e agli ammortamenti relativi saranno parametrati in percentuale sui limiti sopra indicati, sia come tetto di spesa che come percentuale di detrazione.

Per quanto riguarda i leasing, questi dovranno avere, al fine della deducibilità, una durata di contratto minima pari al periodo di ammortamento, i canoni saranno ammessi in deduzione in base all'ammontare degli importi sopra specificati moltiplicati per la percentuale di deducibilità⁴⁰.

2.3.9)Minusvalenze patrimoniali e ammortamenti non deducibili

Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili⁴¹.

Qualora nella contabilità civile siano stati calcolati degli ammortamenti superiori a quelli previsti dalla normativa fiscale (ammortamenti anticipati ecc.), le quote eccedenti andranno ad incrementare il reddito.

Dunque, per esempio, devono essere ripresi in aumento gli ammortamenti per la telefonia, gli ammortamenti per gli autoveicoli, gli ammortamenti per fabbricati strumentali (scorporo valore dell'area), avviamento, ammortamento altre immobilizzazioni immateriali⁴².

³⁹ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.100-109

⁴⁰ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo III, Capo I, art.164; Titolo II, Capo II, art.102

⁴¹ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.101

⁴² Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.102-102 bis-103

2.3.10) Spese alberghiere, di ristorazione, di rappresentanza

Nella determinazione del reddito di impresa trova applicazione il limite di deducibilità pari al 75% delle spese di vitto e alloggio. In ogni caso il limite non si applica alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal Comune ove ha sede la società: in questo caso le spese sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; l'ammontare si eleva ad euro 258,23 per le trasferte all'estero⁴³.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale della stessa. Tali spese sono comunque deducibili relativamente ai beni distribuiti gratuitamente, qualora il valore unitario non sia superiore a euro 50; in caso contrario vanno in aumento del reddito.

Le spese di rappresentanza sono considerate inerenti se:

- effettuate a titolo gratuito;
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

L'ammontare di deducibilità di tali spese è commisurato ai ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo; le relative percentuali, a partire dall'1 gennaio 2016, sono determinate secondo un sistema regressivo per scaglioni.

La quota delle spese di rappresentanza eccedente il "plafond di deducibilità" viene tassata in via definitiva senza alcuna possibilità di riporto in avanti dell'eccedenza nei periodi di imposta successivi; analogamente, un'eventuale eccedenza del "plafond di deducibilità" rispetto alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio, non potrà essere portata ad incremento dello stesso negli esercizi successivi⁴⁴.

2.3.11) Spese di manutenzione indeducibili

Le spese di manutenzione non capitalizzate, ma imputate a conto economico, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Dunque, ai fini fiscali, tali quote eccedenti vanno riportate tra le altre variazioni in diminuzione.

⁴³ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.95 comma 3-109 comma 5

⁴⁴ Fonti:

- Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.108 comma 2-109 comma 5
- D.Lgs.14 settembre 2015, n.147 art.9

Si ricorda infine che, ai fini del calcolo plafond del 5%, per i beni soggetti al limite di cui all'art. 164 TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli) deve essere preso in considerazione il 20% del loro valore fino ad euro 18.076 e l'80% fino ad euro 25.823 per agenti e rappresentanti di commercio⁴⁵.

2.3.12) Svalutazioni e accantonamenti non deducibili

Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nei limiti dello 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, di natura commerciale non coperti da garanzia assicurativa. Al raggiungimento del 5% del valore nominale, la deduzione non è più ammessa e pertanto deve essere conteggiata in aumento del reddito⁴⁶.

2.3.13) Differenza su cambi e costi *black list*

La valutazione secondo il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta non assume rilevanza, a meno che non si tratti di attività e passività per le quali il rischio di cambio è coperto da appositi contratti di copertura (purché tali contratti siano valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio). Dunque, in linea generale, le perdite su cambi non possono essere dedotte⁴⁷.

In aumento del reddito vanno indicate tutte le operazioni effettuate con i Paesi *black list*.

L'indeducibilità non viene considerata se l'impresa fornisce la prova che: l'impresa estera o il professionista estero svolge un'attività commerciale o professionale reale, le operazioni in essere hanno un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. L'art. 110 comma 12-bis del TUIR ha esteso l'ambito applicativo della disposizione anche ai servizi resi da professionisti domiciliati nei Paesi aventi regime fiscale privilegiato (*black list*), dove il termine professionisti va inteso con un'accezione ampia. Ai sensi dello stesso articolo comma 11, il soggetto residente deve peraltro indicare i componenti negativi in questione in modo separato, così da poterli segnalare all'Amministrazione finanziaria.

Dunque, nel caso di sostenimento di spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati o territori rientranti nella *black list*, queste vanno riportate come variazioni in aumento del reddito. Se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove di cui all'art. 110 comma 11 vanno riportate anche come variazioni in diminuzione: *“Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al*

⁴⁵ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art. 102 comma 5; Titolo III, Capo I, art. 164

⁴⁶ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art. 106

⁴⁷ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art. 110 comma 3

medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento”⁴⁸.

2.3.14) Altre variazioni in aumento

Vanno indicate tra le variazioni in aumento di reddito: dividendi imputati per competenza in precedenti periodi d'imposta ed incassati nel periodo d'imposta corrente, incentivi fiscali, spese vitto e alloggio per trasferte dipendenti fuori Comune eccedenti limiti, canoni di leasing indeducibili, valore normale di beni assegnati ai soci, plusvalenze non imputate a conto economico secondo disposizioni fiscali, remunerazione ai contratti di associazione in partecipazione (apporto di capitale o misto).

2.4) TAX RATE E TOTAL TAX RATE: ALTRE COMPONENTI

Se si vuole valutare l'ammontare del carico fiscale complessivo che grava sulle imprese italiane, al fine di avere un quadro esaustivo della misura del prelievo sui profitti effettuato dallo Stato, non ci si può limitare all'attenzione sulla disciplina dell'IRES. Se, infatti, questa imposta prevede un'aliquota del 27,5%, i dati sulla pressione fiscale che grava sulle imprese restituiscono un valore pari al 64,8%, segnale della differenza che sussiste nel sistema tributario italiano tra *tax rate* e *total tax rate*.

Per quanto riguarda il *tax rate*, tra le imposte dirette che gravano sull'utile di impresa e che vengono considerate nel suo computo, figura anche un'ulteriore imposta, denominata IRAP; questa grava sui fattori produttivi e dunque incorpora parte del costo del lavoro, in termini di tassazione dello stesso, elemento che tanto pesa sulle imprese come rilevato dai rapporti internazionali, come il “*Paying Taxes*” del 2016.

L'aliquota IRAP, sommata a quella IRES, costituisce la *Corporate Tax* italiana, ovvero l'ammontare di imposte che gravano sui redditi delle società.

Per quanto riguarda il *total tax rate*, inoltre, non si può prescindere dalla disciplina riguardante i contributi obbligatori con finalità previdenziali e assistenziali e le tasse sul lavoro, che rappresentano la componente più onerosa dell'indice. Tale segmento, infatti, vale da solo il 43,4% del totale, ovvero il 64,8%⁴⁹.

2.4.1) IRAP: Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L'IRAP è un'imposta reale, introdotta nell'ordinamento tributario italiano a partire dall'1 gennaio 1998. Prevede l'assoggettamento a imposta del valore aggiunto netto prodotto da attività dotate di un'autonoma organizzazione. La tassazione dei redditi prodotti avviene nella fase della loro formazione, in capo a coloro che esercitano un'attività di produzione e scambio di beni e servizi.

Sebbene vi siano state controversie sulla natura di tale imposta, questa può essere annoverata come prelievo diretto in virtù di due considerazioni che ne mettono in luce la coerenza con i principi generali che

⁴⁸ Fonte: Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), Titolo II, Capo II, art.110 comma 11-12-12 bis

⁴⁹ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto “*Paying Taxes 2016*”, 2016

legittimano l'imposizione: principio del beneficio e principio della capacità contributiva (a cui l'assetto costituzionale italiano attribuisce particolare rilevanza).

In relazione al primo principio, infatti, l'IRAP si configura come una controprestazione, in senso lato, richiesta al contribuente in cambio della fruizione dei servizi pubblici, soprattutto locali, e dei costi causati alla collettività dalle attività produttive.

In relazione al secondo principio, invece, è stata la Corte Costituzionale a pronunciarsi nel 2001, facendo propria la tesi secondo cui l'esercizio di un'attività produttiva autonomamente organizzata è inequivocabilmente un indicatore di capacità contributiva, anche se di tipo impersonale, reale in quanto comporta scelte circa la combinazione dei fattori produttivi che risultano cruciali nel determinare l'ammontare di ricchezza prodotta⁵⁰.

L'IRAP è stata introdotta in sostituzione di un insieme di altre imposte che gravavano sulle attività produttive, al fine di ridurre le opportunità di evasione ed elusione e gli effetti distorsivi causati da alte aliquote; l'imposta, inoltre, ha svolto un ruolo di rilievo nell'aumentare il grado di autonomia tributaria delle Regioni, dotandole di un tributo proprio con larga base imponibile e con una flessibilità di manovra nella fissazione delle aliquote.

Tuttavia, la sua natura non è di facile comprensione a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti, al fine di limitare le numerose critiche di cui è stato oggetto il tributo. In particolare, si fa riferimento a due fattori critici che riguardano la disciplina, cioè il fatto che l'IRAP è generalmente dovuta anche dalle imprese in perdita e il fatto che, gravando su tutte le componenti del valore aggiunto netto e quindi anche sul costo del lavoro, costituisce un elemento del cuneo fiscale sul lavoro. Dalla seconda metà degli anni 2000, comunque, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, considerata fondamentale per la competitività delle imprese, ha condotto alla totale deduzione, e dunque di fatto all'eliminazione, del costo del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile dell'IRAP.

Si analizzano ora in dettaglio gli elementi costitutivi dell'imposta.

Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Un presupposto, dunque, che si differenzia da quello dell'IRES, costituito dalla percezione di redditi (che vale anche per l'IRPEF).

I soggetti passivi sono gli imprenditori individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e professioni, i produttori agricoli titolari di reddito agrario, le amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale).

Ciò che rileva, di fatto, è il requisito dell'autonoma organizzazione e la natura di imposta territoriale, in quanto per i soggetti residenti non è considerata imponibile la quota del valore della produzione realizzata all'estero, mentre nei confronti dei non residenti è imponibile la sola quota del valore della produzione realizzata nel territorio dello Stato italiano.

⁵⁰ Fonte: Corte Costituzionale, sentenza 10-21 maggio 2001, n.156

La base imponibile è costituita dal valore aggiunto netto prodotto nel territorio regionale.

Se si considera il valore aggiunto come somma delle remunerazioni dei fattori produttivi, l'IRAP colpisce i profitti, ovvero la remunerazione del capitale di rischio, gli interessi passivi, ovvero la remunerazione del capitale preso a prestito, i salari e gli stipendi, ovvero la remunerazione del capitale umano.

Si tratta, dunque, di un'imposta con una base imponibile potenzialmente molto ampia, ma, come è stato detto, vi sono stati numerosi interventi diretti a ridimensionare la portata di tale tributo.

Per le società di capitali la base imponibile è calcolata direttamente a partire dalle poste di bilancio, in coerenza con i principi contabili adottati, ovvero non sono previste variazioni per rendere le poste coerenti con i principi fiscali.

Per un'impresa in contabilità ordinaria, l'IRAP è calcolata per differenza tra il valore della produzione (ricavi, variazioni delle rimanenze e lavori in corso) e una serie di costi di produzione: costi di acquisto delle materie prime, delle merci, dei servizi, i costi di ammortamento e dei canoni di locazione dei beni strumentali materiali e immateriali. La disciplina prevede poi una serie di deduzioni, che non riguardano mai le amministrazioni pubbliche, dalla base imponibile. Tali deduzioni perseguono diverse finalità, tra cui quella di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e agevolare l'assunzione, più in generale l'impiego, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

In tal senso, occorre dapprima calcolare l'importo dell'insieme di deduzioni già riconosciute, in misure, forme e tempi diversi, a fronte dell'assunzione o dell'impiego di lavoratori, e poi calcolare un'ulteriore deduzione pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di cui sopra.

La prima di tali deduzioni è riconosciuta, per l'anno dell'assunzione e per i due successivi, entro un limite massimo annuo a persona, in misura pari al costo di tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato, purché diano luogo ad un incremento rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.

A questa prima deduzione, se ne aggiungono altre divise in due insiemi fra loro alternativi: per ciascun lavoratore impiegato, dunque, il datore di lavoro potrà scegliere fra le deduzioni del primo insieme oppure quelle del secondo.

Il primo insieme consiste, da un lato, nell'esclusione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e, dall'altro lato, in un abbattimento forfetario della base imponibile per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Il secondo insieme comprende una deduzione commisurata al numero di dipendenti impiegati sia a tempo determinato che indeterminato, che compete a tutti i soggetti passivi con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta.

Si sottolinea, comunque, che il cumulo delle deduzioni ammesse per ciascun lavoratore non può eccedere la retribuzione e gli altri oneri e spese a carico del datore.

Si rileva che, con la Legge di Stabilità 2016, è stata operata un'estensione della deducibilità ai costi sostenuti dall'impresa in relazione ai lavoratori stagionali.

La base imponibile dell'IRAP, infine, è caratterizzata da relazioni con la base imponibile dell'IRES.

La prima, infatti, grava su elementi di costo (gli interessi passivi e, in parte, la spesa per il personale) che sono deducibili dalla base imponibile delle imposte sui redditi. E' stata allora prevista la piena deducibilità dell'IRAP (al netto delle deduzioni spettanti) pagata sulle spese per personale dipendente e assimilato dalla base imponibile dell'IRES (anche dell'IRPEF). Per quanto riguarda gli interessi passivi, invece, l'imposta pagata dà diritto ad una deduzione pari al 10% dell'IRAP residua.

L'aliquota dell'imposta è pari al 3,9%, ma alle singole Regioni è attribuito il potere di variare tale ammontare, sia in aumento che in diminuzione, fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali e di differenziare per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

L'IRAP è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzata la produzione, in quanto tributo proprio delle Regioni. Queste non possono comunque modificarne la base imponibile, ma possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre agevolazioni, nei limiti previsti dalle leggi statali.

Il pagamento avviene, come quello delle imposte dirette, mediante autotassazione, in rate di acconto ed eventuale versamento a saldo⁵¹.

2.4.2)Costo del lavoro: contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione

Il costo del lavoro rappresenta il maggior costo di produzione di un'impresa.

Esso comprende non solo il salario corrisposto ai lavoratori, ma anche i contributi obbligatori versati dall'impresa, che garantiscono ai dipendenti una copertura pensionistica e sanitaria. Tali contributi vengono conteggiati al pari delle altre tasse e imposte nell'indicatore del cuneo fiscale, al fine di valutare l'incidenza dei tributi sul costo del lavoro, nonché, come si è detto, nell'aliquota fiscale effettiva (o totale), al fine di valutare il livello di tassazione del lavoratore dipendente. Si ricorda, infatti, che il cuneo fiscale è l'indicatore utilizzato come misura degli effetti che la tassazione ha sul reddito dei lavoratori, sull'occupazione e sul mercato del lavoro.

La contribuzione rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale finanziamento avviene attraverso il versamento di somme di denaro, i contributi, calcolate applicando un'aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore.

L'onere contributivo obbligatorio grava sia sul datore di lavoro che sul lavoratore, in tal caso attraverso una trattenuta sulla retribuzione lorda mensile. L'insorgere del rapporto contributivo si verifica

⁵¹ Fonte: D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 e relative modifiche; in particolare L.24 dicembre 2007, n.244 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008); D.Lgs.21 novembre 2014, n.175; L.28 dicembre 2015, n.208 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016)

automaticamente all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. L'obbligo di versamento all'ente previdenziale e assistenziale è, invece, interamente a carico del datore di lavoro, che risulta responsabile sia civilmente sia penalmente dello stesso.

La base imponibile, la misura e le modalità di versamento dei contributi variano poi a seconda del tipo di lavoro svolto dal prestatore.

Il sistema italiano prevede come principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico l'INPS, ente impositore che riscuote i contributi obbligatori, detti anche contributi previdenziali o sociali, ovvero oneri sociali. Questi sono una tipologia di imposta, in quanto dovuti in base ad un obbligo di legge, che può essere diretta o indiretta. Tale ente gestisce il sistema previdenziale in termini di imposizione, riscossione e recupero dei contributi ed in termini di erogazione di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, infatti, è prevista l'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O), ovvero il principale istituto di assistenza sociale e previdenza. Questo è gestito dall'INPS attraverso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, finalizzato a garantire il trattamento pensionistico di invalidità, vecchiaia e superstiti alla generalità dei lavoratori dipendenti. L'ente è tenuto a riscuotere i contributi dovuti per diversi tipi di assicurazioni: IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), DS (Disoccupazione), CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari), CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), Mobilità, Malattia e Maternità.

I contributi obbligatori pagati all'INPS dal lavoratore dipendente rappresentano un'imposta diretta; quelli pagati dal datore di lavoro costituiscono un'imposta indiretta.

L'ordinamento italiano prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi attraverso l'imposizione di un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.

L'importo della retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi, sia a carico del datore sia a carico del lavoratore, costituisce l'imponibile contributivo, composto da tutti i redditi da lavoro dipendente.

Una particolare previsione della legge riguarda il fatto che, qualora il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella fissata dalla legge stessa o dalla contrattazione collettiva, la quota di contributi da versare dovrà comunque essere commisurata alla retribuzione dovuta, anziché a quella effettivamente corrisposta al lavoratore.

L'imponibile contributivo, come regola generale, si calcola tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore come compenso della sua attività lavorativa: la paga base, l'indennità di contingenza e l'EDR, gli scatti di anzianità, i compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario, i compensi percepiti a titoli di provvigione, il superminimo, le mance, le partecipazioni agli utili, le somme corrisposte durante i periodi di assenza dal lavoro, le somme corrisposte a titolo di patto di non concorrenza e i compensi in natura, fatte salve alcune eccezioni espressamente indicate dal legislatore. Per quanto riguarda le somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, la legge prevede che non rientrino nell'imponibile né le somme corrisposte a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, né le somme corrisposte al

fine di incentivare l'esodo dei lavoratori (tra cui quelle in caso di prepensionamento, quelle erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore limitazioni al potere di recesso individuale del rapporto, le somme erogate per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo e, infine, le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti collettivi). Vi rientrano, invece, i premi di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso e premi contrattualmente previsti per cui la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore.

Al reddito del lavoratore dipendente, così determinato, si applica poi l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento. Tale aliquota si differenzia a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore dipendente, ovvero dirigenti, operai, impiegati, piazzatori e viaggiatori.

Ciò che comunque rileva, al fine dell'analisi, è che la quota maggiore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti permane a carico del datore di lavoro.

Si rileva, infatti, che su aliquote che in media si aggirano intorno a valori che superano i 35%, solo una quota parte del 9% risulta a carico del dipendente e dunque pagata dal datore solo in veste di sostituto di imposta.

La legge prevede poi contribuzioni addizionali, qualora l'impresa decida di beneficiare di particolari istituti, quali la Cassa Integrazioni Ordinaria e la Cassa Integrazioni Straordinaria⁵².

Tra gli obblighi del datore di lavoro si annovera quello di garantire la sicurezza sul lavoro, a fronte di ciò sorge in capo all'impresa un ulteriore obbligo economico sotto forma di assicurazione.

Nel sistema italiano l'ente pubblico che provvede alla riscossione e alla gestione dell'assicurazione stessa è l'INAIL, ente pubblico non economico. L'assicurazione è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge, i datori devono versare annualmente un premio assicurativo. In tal modo l'ente tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall'attività lavorativa e malattie professionali, di conseguenza il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile.

All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Il costo dell'assicurazione, ovvero il premio, come si è detto, è a carico del datore di lavoro (tranne nel caso di lavoratori parasubordinati, per cui un terzo permane a carico del lavoratore, anche se comunque versato dal datore).

Il premio ordinario è determinato dall'ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali, corrisposte durante il periodo assicurativo e dal tasso di premio: è dunque la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione. Si calcola moltiplicando il tasso corrispondente all'effettivo rischio cui

⁵² Fonte: L.8 agosto 1995, n.335 in materia di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e successivi aggiornamenti

sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso a seconda del tipo di attività svolta e del settore di appartenenza) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive⁵³.

2.4.3) Altre imposte

Nel computo del *total tax rate*, oltre al segmento dell'imposta sui redditi e al segmento delle tasse sul lavoro, figura un ulteriore segmento, che può essere denominato in generale "altre imposte".

Questo fa riferimento a numerose imposte, quindi ad ulteriori adempimenti, in base ai quali sorge un obbligo di pagamento in capo alla società, ovvero un'ulteriore quota parte di utili a cui l'impresa rinuncia e che versa allo Stato.

Si può, in particolare, concentrare l'attenzione sui tributi che colpiscono la società in quanto soggetto possessore di immobili e la tassa sui rifiuti.

Si tratta, infatti, delle tre componenti che vanno a costituire la IUC (Imposta Unica Comunale), imposta introdotta il 27 dicembre 2013 dalla Legge di Stabilità per il 2014⁵⁴.

Come è possibile desumere dalla denominazione, il prelievo è attribuito, a vario titolo, ai Comuni, anche se non si può affermare che il disegno dello stesso abbia raggiunto un completo assestamento.

La IUC ha portato con sé l'introduzione di tre diversi prelievi, che si differenziano non solo per quanto riguarda presupposto, base imponibile, soggetto passivo, aliquote, sistemi agevolativi, modalità di dichiarazione, accertamento e versamento, ma anche per la loro stessa natura: un'imposta, un tributo a natura ibrida e una tassa.

L'IMU (Imposta Municipale Unica) è un'imposta patrimoniale, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricali e terreni agricoli siti nel territorio del Comune destinati a qualsiasi uso, escluse le abitazioni principali e le loro pertinenze ad eccezione di quelle di lusso. Sono dunque assoggettati al prelievo anche gli immobili strumentali (ad eccezione dei fabbricati rurali) o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di altro diritto reale; la base imponibile è data dal valore delle diverse tipologie di immobili; l'aliquota è pari al 7,6 per mille e può essere modificata in più o in meno per 0,3 punti percentuali da parte dei Comuni, nel rispetto comunque di un vincolo massimo⁵⁵.

La TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è finalizzata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, il presupposto è dato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree scoperte e aree edificabili, a qualunque uso siano adibiti. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore, a qualsiasi titolo, di tali unità immobiliari. Tuttavia, nel caso di detenzione

⁵³ Fonte: D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni

⁵⁴ Fonte: L.27 dicembre 2013, n.147 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014)

⁵⁵ Fonti:

- D.L.6 dicembre 2011, n.201
- L.27 dicembre 2013, n.147 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014)

temporanea non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto solo dal possessore. La base imponibile è la stessa prevista per l'IMU; l'aliquota base è pari all'1 per mille, ma sono previste possibilità di modifica da parte dei Comuni.

La TARI (Tassa sui rifiuti), la cui disciplina è particolarmente complessa in quanto si sono susseguite normative diverse, ha la funzione di coprire i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. Questa viene classificata come tassa, ma ha in realtà la natura di tariffa. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani; soggetti passivi sono i possessori o i detentori degli stessi. La base imponibile della tassa, ove sia stato compiuto l'allineamento dei dati catastali con la toponomastica e la numerazione civica, è costituita dall'80% della superficie catastale. Transitoriamente è rappresentata dalla superficie calpestabile degli immobili. Il prelievo risulta in generale commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. L'articolazione delle aliquote del tributo è però definita da regolamenti e delibere dei Comuni, che possono ricorrere a criteri differenziati, ma comunque tali da garantire l'intera copertura dei costi (per questo sembra improprio definirla tassa)⁵⁶.

La panoramica effettuata sulla disciplina del sistema tributario italiano riguardante le imprese e, più in particolare, le società di capitali, ha lo scopo di dimostrare come avviene concretamente la divergenza tra il *tax rate* e il *total tax rate* nel caso italiano, ovvero come da un'aliquota dell'imposta sul reddito pari al 27,5% si giunga ad una pressione fiscale sulle imprese, ovvero ad un'aliquota fiscale effettiva, del 64,8%⁵⁷.

Ulteriore obiettivo è rilevare come si delinea l'eccessiva pressione fiscale che grava sulle imprese e che frena la ripresa economica del Paese, non solo in termini di quota parte di utili che l'impresa effettivamente destina all'adempimento degli obblighi fiscali, ma anche come difficoltà che le imprese incontrano nello stesso. Si rileva, infatti, una certa complessità della normativa vigente, dovuta al numero di pagamenti e, molto spesso, all'instabilità della normativa stessa, in virtù di continui cambiamenti in ambito politico.

Tale contesto rende difficile in alcuni casi giudicare chiaro il disegno dei prelievi, avendo un forte impatto anche sulle ore che si rilevano necessarie per l'adempimento fiscale delle società italiane.

L'analisi risulta poi funzionale ad un confronto in ambito europeo, come si vedrà nel prossimo capitolo.

⁵⁶ Fonte: L.27 dicembre 2013, n.147 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014)

⁵⁷ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

3)CONFRONTO REGIMI IMPOSITIVI ED ALTRE EVIDENZE IN AMBITO EUROPEO

3.1) POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA IN AMBITO FISCALE

L'Unione Europea ha la finalità di raggiungere una coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri, garantendo la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali all'interno del suo territorio.

In un tale contesto, è inevitabile che la concorrenza tra le imprese abbia superato i confini nazionali. Gli stessi Stati membri, se vogliono garantire competitività e potere di mercato all'economia nazionale, devono confrontarsi con le politiche intraprese dalle altre nazioni.

L'Unione Europea non ha un ruolo diretto nell'imposizione fiscale o nella fissazione delle aliquote delle imposte, in quanto tali aspetti sono prerogativa esclusiva dei singoli Paesi. Il suo ruolo è quello di vigilare sulle norme fiscali nazionali, affinché queste siano coerenti con alcune sue politiche, le quali sono volte a:

- promuovere la crescita economica e l'occupazione;
- garantire la libera circolazione di merci, servizi e capitali nell'UE (mercato unico);
- garantire che le imprese di un Paese non godano di indebiti vantaggi concorrenziali rispetto ai concorrenti di altri Paesi;
- garantire che le imposte non discriminino i consumatori, i lavoratori o le imprese di altri Paesi facenti parte dell'Unione⁵⁸.

La legislazione fiscale, dunque, viene decisa dai singoli Stati membri a livello nazionale, ma la Commissione europea può avanzare proposte di legislazione qualora ritenga necessaria un'azione a livello di Unione per garantire il buon funzionamento del mercato interno; l'intervento deve comunque rispettare i principi di sussidiarietà (ovvero che l'azione dia risultati migliori rispetto a una situazione in cui i Paesi agiscono separatamente) e di proporzionalità (ovvero che l'iniziativa non vada oltre quanto necessario per affrontare il problema). Va inoltre sottolineato che le decisioni in materia fiscale devono essere approvate con consenso unanime di tutti i governi dei Paesi membri, in modo da tener conto degli interessi degli stessi.

L'Unione Europea non ha inoltre autorità nel disciplinare le modalità con cui i Paesi spendono il proprio gettito fiscale; tuttavia, poiché la presenza di Paesi con disavanzi e deficit eccessivi potrebbe minare la stabilità e la crescita dell'Eurozona (a fronte della crescente interdipendenza delle economie), le politiche fiscali nazionali possono essere oggetto di raccomandazioni da parte dell'UE, soprattutto in occasione del

⁵⁸ Fonte: Commissione europea, "Le politiche dell'Unione Europea-Fiscalità", 2015

“semestre europeo”⁵⁹. La finalità è quella di rendere le politiche stesse più eque, più efficienti e più favorevoli alla crescita.

Riguardo alle imposte sulle società e sui redditi, in particolare, il ruolo principale dell’Unione Europea è quello di garantire il rispetto di alcuni principi, come quelli di non discriminazione e di libera circolazione di beni e capitali all’interno del mercato unico, anche al fine di risolvere alcuni problemi comuni ai diversi Stati, come ad esempio l’evasione fiscale, che ha assunto sempre più connotati internazionali⁶⁰.

Le imposte sulle società, dunque, rientrano principalmente nelle competenze dei singoli Paesi europei, ma un intervento dell’UE è giustificato alla luce della necessità di ridurre gli ostacoli alla mobilità in Europa (le aziende che investono all’estero potrebbero infatti essere soggette a doppia imposizione oppure dover affrontare complesse questioni amministrative) e di garantire una concorrenza fiscale leale.

Per risolvere tali problemi i Paesi spesso ricorrono alla stipula di trattati bilaterali; gli stessi, tuttavia, possono essere di difficile applicazione pratica oppure non essere esaustivi riguardo alle fattispecie esistenti.

La Commissione, dunque, interviene in diversi modi, che vanno dal proporre soluzioni coordinate ai governi fino anche ad intraprendere azioni legali in caso di violazione della legislazione dell’Unione.

Il coordinamento tra le politiche nazionali è fondamentale, poiché le discrepanze tra regimi fiscali possono consentire alle società di attuare pianificazioni fiscali aggressive, volte cioè a ridurre al minimo il proprio carico fiscale. Al fine di evitare tali comportamenti elusivi, tra cui anche trasferimenti di utili e abusi, si promuove lo stretto coordinamento e lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali dei diversi Paesi.

E’ pur vero, tuttavia, che i governi stessi degli Stati membri hanno la responsabilità di dotarsi di regimi di imposizione fiscale trasparenti ed equi, in particolare non strutturati in modo tale da attrarre indebitamente l’investimento da aziende di altri Paesi o comunque eroderne la base imponibile. A tal fine, è stato sottoscritto un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese che, seppur non giuridicamente vincolante, ha una chiara valenza politica, in quanto i Paesi si impegnano a modificare o eliminare misure fiscali dannose e ad astenersi dall’introdurre tali misure in futuro.

Nel marzo 2011, la Commissione europea aveva presentato una proposta di direttiva che stabiliva un regime per una base imponibile comune per l’imposta sulle società e prevedeva le regole relative al calcolo e all’uso di tale base. Tale proposta era rivolta alle società e alle stabili organizzazioni fiscalmente residenti nel territorio dell’Unione e prevedeva anche la possibilità di un sistema di consolidamento transfrontaliero di redditi e perdite fiscali per gruppi di imprese europee.

La base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (Ccctb) è un unico insieme di regole che le società che operano all’interno dell’UE possono utilizzare per calcolare i propri profitti

⁵⁹ Si tratta di un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito dell’UE. Ogni anno la Commissione europea compie un’analisi dettagliata dei programmi di riforma finanziaria, macroeconomica e strutturale degli Stati e rivolge a ciascuno di essi raccomandazioni specifiche per i successivi 12-18 mesi. (Fonte: <http://ec.europa.eu>)

⁶⁰ Fonte: Commissione europea, “Le politiche dell’Unione Europea-Fiscalità”, 2015

tassabili. Ciò implica l'obbligo di rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del reddito imponibile, non incidendo necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi riguardo alla fissazione delle aliquote nazionali.

La base imponibile viene calcolata per ciascun esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi i ricavi esenti, le spese e le altre voci deducibili. Sono comunque esenti dall'imposta sul reddito delle società:

- i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate;
- i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari;
- le distribuzioni di profitti ricevute;
- i proventi della cessione di azioni;
- il reddito di una stabile organizzazione in un paese terzo⁶¹.

Tale proposta è stata poi rilanciata dalla Commissione europea nell'ottobre 2015 attraverso una consultazione pubblica e la predisposizione di un documento con alcuni quesiti volti a modificare l'originaria direttiva "Ccctb", in modo da rendere la proposta più attuale e in linea con le politiche fiscali internazionali, soprattutto in tema di elusione fiscale.

La proposta di direttiva rientra fra le iniziative prioritarie nell'ambito del piano di azione presentato nel giugno 2015 per una profonda riforma della tassazione societaria in ambito UE. In particolare, si è prevista la separazione dell'originaria proposta di direttiva in due diverse proposte, con le seguenti caratteristiche: la prima riguarda l'obbligatorietà del regime (in quanto originariamente si trattava di un'opzione) almeno per le società multinazionali al fine di evitare pianificazioni fiscali aggressive; la seconda riguarda l'utilizzo di un approccio graduale, definito *step-by-step*. In base a questo, la Commissione proporrà agli Stati membri di approvare inizialmente le regole per la determinazione di una base imponibile comune, senza consolidamento degli imponibili delle imprese; successivamente sarà introdotto il meccanismo di consolidamento, ferma restando la libertà di ciascuno Stato di tassare la quota della base imponibile allocata secondo le proprie aliquote. Si intende così giungere a formulare una nuova proposta legislativa entro il 2016⁶².

Come si legge dal rapporto sulle politiche dell'Unione Europea in materia di fiscalità, *“La proposta della Commissione relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) consentirebbe alle società che operano nell'UE di far ricorso ad un unico insieme di norme per il calcolo degli utili imponibili. Ciò semplificherebbe notevolmente la vita delle imprese che operano in più di un Paese dell'UE. Inoltre, la CCCTB potrebbe fungere anche da potente strumento di lotta all'evasione, poiché*

⁶¹ Fonte: Proposta di direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2011, “Base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società”, COM(2011)121 def.

⁶² Fonte: Chiara Putzolu, “Ue: un approccio del tutto nuovo per il rilancio della proposta Ccctb” in “FiscoOggi.it”, 19 ottobre 2015

eliminerebbe molte delle attuali possibilità che hanno le imprese di trasferire gli utili e ridurre al minimo il carico fiscale”⁶³.

In attesa degli sviluppi che riguardano la legislazione in ambito europeo, permangono le differenze tra i regimi impositivi societari dei diversi Paesi dell’Unione Europea.

Tali differenze riguardano sia la determinazione della base imponibile sia la percentuale delle aliquote; inoltre vi sono numerose differenze anche per quanto riguarda l’ulteriore disciplina che contribuisce a determinare l’onere complessivo gravante sulle imprese.

3.2) CONFRONTO TRA PAESI EUROPEI

E’ possibile, a questo punto, procedere all’analisi delle principali caratteristiche dei regimi fiscali di alcuni Paesi europei, in particolare facendo riferimento all’imposizione societaria e ai dati che mettono in luce come si delinea, in tali Paesi, la differenza tra il *tax rate* e il *total tax rate*.

3.2.1) Francia⁶⁴

Il sistema fiscale francese prevede un’imposta sulle società (IS), che si applica obbligatoriamente alle società di capitali e assimilate (società anonime, SAS, società per azioni e società per azioni semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e alcune società cooperative) in ragione della loro forma giuridica e indipendentemente dall’oggetto sociale.

L’IS si applica, inoltre, in ragione della natura dell’attività esercitata, alle società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività commerciali o effettuano operazioni a carattere lucrativo. Possono invece optare per tale regime le società di persone e gli organismi ad esse assimilati. Sono totalmente esenti dall’IS gli enti pubblici territoriali (regioni, dipartimenti, comuni, istituti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità propria, sindacati dei comuni e sindacati misti costituiti esclusivamente da enti locali o loro raggruppamenti). Le imprese che si installano in zone del territorio francese caratterizzate da disagi economici e sociali, invece, beneficiano di una esenzione temporanea.

La tassazione avviene secondo il principio di territorialità: sia i residenti che i non residenti vengono tassati sui redditi realizzati in Francia e sui profitti derivanti da attività francesi, indipendentemente dalla nazionalità, mentre generalmente non sono soggetti ad imposizione i redditi realizzati all’estero. Ne consegue che le società imponibili in Francia non possono dedurre le perdite realizzate dalle proprie società estere, anche se per alcune società, previa autorizzazione del Ministero dell’Economia, è possibile determinare l’imponibile fiscale su base consolidata.

Le eccezioni al principio della territorialità hanno soprattutto scopo antielusivo.

⁶³ Fonte: Commissione europea “Le politiche dell’Unione Europea-Fiscalità”, 2015

⁶⁴ Fonti delle informazioni di seguito riportate:

- Pkf International, “Worldwide Tax Guide 2015”, 2015
- Deloitte, “Taxation and Investment in France 2016”, 2016

Per evitare la doppia tassazione degli utili, in capo alla società e in capo al socio, la legislazione francese prevede, per i soci persone giuridiche, il sistema della *participation exemption* e, per i soci persone fisiche, un'esenzione parziale del dividendo percepito.

Le perdite fiscali possono essere utilizzate a compensazione di redditi imponibili degli esercizi successivi senza limiti di tempo, ma tale facoltà non può essere esercitata in caso di cessazione di attività, vendita di attività, riorganizzazione societaria e liquidazione. Le società, inoltre, possono optare, al verificarsi di determinate condizioni, per l'utilizzo in compensazione di redditi imponibili dei tre esercizi precedenti; in tal caso viene concesso un credito d'imposta che può essere utilizzato o rimborsato negli anni successivi.

L'aliquota di tassazione del reddito societario è pari al 33,3%. L'imposta viene prelevata sul reddito imponibile, derivante dal risultato contabile in seguito ai relativi aggiustamenti fiscali, dopo aver compensato gli utili con le eventuali perdite.

Accanto all'imposta standard sul reddito, le società con ricavi che eccedono 7.630.000 euro sono assoggettate ad una addizionale, a titolo di contributo sociale, del 3,3% dell'imposta sul reddito che eccede i 763.000 euro.

Le piccole e medie imprese (possedute per almeno il 75% da persone fisiche o da altre piccole e medie imprese con ricavi che non eccedono il suddetto ammontare) sono tassate con aliquota pari al 15% fino ad euro 38.120 di imponibile e pari all'aliquota ordinaria sull'eccedenza.

Infine, società il cui fatturato eccede euro 250.000.000 sono responsabili di uno speciale contributo aggiuntivo, che rappresenta il 10,7% del valore della loro imposta sul reddito. Tale contributo non può essere dedotto dal risultato imponibile della società.

Il reddito imponibile è calcolato a partire dall'utile, calcolato secondo i principi contabili di generale accettazione e risultante dalle scritture contabili tenute secondo il principio della competenza. Quando una regola fiscale diverge da un principio contabile, sono effettuate rettifiche alle risultanze contabili, ovvero vengono apportati aggiustamenti previsti da specifiche disposizioni fiscali.

Gli utili delle imprese sono definiti come profitti lordi di negoziazione a cui si sottraggono le spese manifatturiere, amministrative e di vendita. Tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sono deducibili se direttamente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale della società francese.

Alcuni elementi, come la *car tax* aziendale, non sono deducibili; altri, come l'*organic tax*, sono deducibili nell'anno in cui sono pagati.

Regole speciali si applicano poi in relazione ad alcune categorie di elementi. Ad esempio i proventi derivanti da crediti, *royalties* e i pagamenti per servizi forniti da privati e soggetti giuridici stabiliti o domiciliati in uno Stato o territorio non cooperativo sono deducibili solo se:

- il debitore fornisce la prova delle operazioni;
- le operazioni non sono anormali o esagerate;
- la transazione ha uno scopo commerciale "bona fede" (novità valida dal 1° gennaio 2011).

La società sarà comunque tenuta a presentare una descrizione dettagliata di tali spese con le sue dichiarazioni dei redditi.

Le principali componenti della base imponibile sono disciplinate nel seguente modo.

L'ammortamento è generalmente ammesso sia per i beni materiali (esclusi i terreni) sia per i beni immateriali, ad eccezione di quelli che non subiscono una diminuzione del loro valore con il trascorrere del tempo. La base di commisurazione dell'aliquota di ammortamento è costituita dal costo di acquisto del bene ed il metodo a quote costanti risulta il più utilizzato. E' comunque ammesso, in alcuni casi, il metodo a quote decrescenti, che non può però essere applicato a tutti i beni.

Asset acquistati per un prezzo inferiore ad euro 500, esclusa l'IVA, possono essere ammortizzati interamente nel primo anno, mentre non sono ammortizzabili immobili ad uso civile non locati e terreni agricoli a disposizione.

Per quanto riguarda le rimanenze, possono essere valutate alla fine dell'anno al prezzo di costo, al valore di mercato oppure al costo di sostituzione. Nel bilancio queste devono figurare al prezzo di costo: se il valore di mercato risulta inferiore, deve essere separatamente indicata una riserva a riduzione dei costi.

Il costo è definito come prezzo di acquisto effettivo o come costo di produzione effettivo (esclusi gli oneri finanziari), oppure, se minore, come prezzo al quale i beni possono essere venduti. I metodi di valutazione consentiti sono il FIFO e il costo medio, mentre non è ammesso il metodo LIFO.

La legislazione prevede la possibilità di costituire, in esenzione fiscale, fondi destinati alla copertura di future spese o perdite e fondi espressamente previsti, qualora risultino contabilizzati in bilancio. Per la creazione di tali fondi, comunque, è necessario che le perdite si riferiscano a costi deducibili, identificabili in modo puntuale e altamente probabili.

L'imposta sul reddito e la relativa addizionale del 3,3% non sono deducibili, mentre risultano deducibili le altre imposte e tasse inerenti l'attività.

Sono, inoltre, normalmente deducibili le erogazioni liberali, ovvero regali e donazioni effettuati nell'interesse dell'azienda o dei propri dipendenti.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e le spese di rappresentanza sono generalmente deducibili se inerenti l'attività aziendale, ciò vale anche per le spese telefoniche e per i costi di manutenzione e del carburante per le autovetture. Per quanto riguarda invece l'ammortamento di queste, è interamente deducibile solo se effettuato su un importo massimo di euro 18.300.

Le plusvalenze sono generalmente considerate reddito ordinario; tuttavia sotto il regime di esenzione da partecipazione l'88% dei guadagni derivanti dalla cessione di azioni qualificate è esente da imposta, mentre il restante 12% è tassato in modo normale. E' inoltre prevista un'aliquota di tassazione ridotta del 15% che si applica, al verificarsi di determinate condizioni, alle plusvalenze derivanti dalla vendita di brevetti, invenzioni brevettabili e diritti di utilizzazione.

Una perdita netta a lungo termine può generalmente essere portata in avanti per compensare plusvalenze a lungo termine che sorgono nei successivi dieci anni, mentre le minusvalenze nette a lungo termine non possono più essere compensate con i guadagni derivanti dalla cessione di azioni qualificate.

In relazione ai dividendi, se è possibile applicare il regime di esenzione da partecipazione (cioè se la società ha una partecipazione almeno pari al 5% da almeno due anni), è sottoposto a tassazione solo il 5% dell'ammontare ricevuto da una società madre francese. In caso contrario i dividendi sono assoggettati a tassazione ordinaria come componenti positivi di reddito. Il regime non è comunque applicato nel caso in cui la società che distribuisce i dividendi è localizzata in uno dei Paesi non cooperativi.

La deducibilità degli interessi prevede numerose limitazioni, legate soprattutto all'ammontare del tasso di interesse e dell'interesse pagato.

Le perdite pregresse sono attualmente soggette ad una restrizione, che prevede un ammontare massimo che può essere utilizzato in un anno; tuttavia la parte che non può essere compensata può essere portata in avanti a tempo indeterminato, purché venga ogni anno rispettata la limitazione. Inoltre, le perdite possono essere riportate contro un reddito imponibile non distribuito per l'esercizio precedente, fino al minor valore tra euro 1.000.000 e i profitti dell'anno fiscale precedente. La porzione di perdite che non può essere riportata, può comunque ancora essere portata avanti. L'imposta versata negli anni precedenti, in tal caso, non viene immediatamente ripagata, ma la società che esercita l'opzione acquisisce il diritto ad un credito di imposta che può essere utilizzato per pagare i debiti fiscali nei successivi cinque anni oppure rimborsata dall'Amministrazione.

Il sistema fiscale francese prevede poi: un'imposta sui bonus, che viene riscossa tramite tassazione dei beni e servizi offerti ai dipendenti, e alcune imposte locali, tra cui un'imposta sulla terra, un'imposta residenziale ed altre imposte (per esempio sui salari, di apprendistato, per la formazione professionale, sui veicoli aziendali).

Sono inoltre presenti i contributi sociali obbligatori, in parte a carico del datore e in parte a carico del lavoratore secondo aliquote fissate a livello nazionale, che finanziano il regime generale di sicurezza sociale.

Così configurato il regime impositivo societario francese, i rapporti più recenti mettono in luce i seguenti dati: la Francia presenta un *total tax rate* pari al 62,7%, particolarmente vicino a quello italiano (64,8%). Questo risulta così composto:

- 0,5% di imposte sui profitti;
- 53,5% di tasse sul lavoro;
- 8,7% di altre tasse e imposte.

Come nel caso italiano, dunque, il segmento legato al costo del lavoro in termini fiscali, risulta la componente più onerosa dell'indice, anche se il dato francese è di circa dieci punti percentuali superiore.

Di gran lunga migliore è invece il posizionamento del Paese se si fa riferimento alle ore necessarie all'adempimento fiscale, in quanto le ore necessarie sono 130 contro una media europea di 173 (si ricorda che le ore italiane sono pari a 269).

Ciò, infine, vale anche per il numero di pagamenti, che in Francia si registrano pari a 8, contro una media europea di 11,5 (dato italiano 14)⁶⁵.

3.2.2) Germania⁶⁶

Il sistema tributario tedesco si articola su tre diversi livelli che corrispondono a quelli di governo previsti dalla Costituzione: governo federale (*Bund*), governo regionale (*Länder*) e governo dei comuni (*Gemeinde*).

La fonte di finanziamento più importante è rappresentata da un sistema articolato di condivisione di alcune imposte, tra cui l'imposta sui redditi societari.

Le società, se residenti, sono tassate su tutti i redditi ovunque prodotti; se non residenti, solo su quelli di provenienza tedesca. In molti trattati contro le doppie imposizioni, comunque, è prevista la tassazione di redditi prodotti all'estero soltanto nel Paese di provenienza.

Una società è considerata residente se è costituita secondo la legge tedesca o se la principale attività gestionale è svolta in Germania, tutti i redditi da questa percepiti sono generalmente considerati reddito di impresa e pertanto sottoposti alle disposizioni dell'imposta.

Gli utili sono assoggettati a tassazione a livello d'impresa e i dividendi in capo ai soci senza imputazione del credito d'imposta; la doppia tassazione risulta comunque mitigata nel caso di soci persone fisiche, con un sistema di parziale esenzione nel caso di dividendi percepiti da titolari di redditi d'impresa, oppure con l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche non titolari di reddito d'impresa.

I dividendi percepiti da società residenti e non residenti sono invece esenti da tassazione; tuttavia è ripresa a tassazione una somma pari al 5% dei dividendi lordi percepiti, a titolo di spese indeducibili.

Le perdite fiscali possono essere dedotte dal reddito del precedente esercizio fino ad un certo limite, per cui l'importo eccedente può essere portato in compensazione dei successivi redditi imponibili senza limiti temporali, ma con limiti quantitativi per ciascun esercizio.

L'aliquota standard d'imposta è pari al 15%, che si eleva al 15,825% se si considera il contributo di solidarietà, che addizionalmente viene prelevato con un'aliquota del 5,5% sull'imposta societaria dovuta⁶⁷.

Il reddito imponibile è determinato applicando la legislazione civile integrata dalla legislazione fiscale; si applicano i principi contabili validi anche a fini fiscali, a meno di disposizioni specifiche che disciplinano un diverso trattamento. Il reddito è calcolato sulla base del principio di competenza dell'esercizio fiscale e tenendo conto delle deduzioni ammesse.

⁶⁵ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

⁶⁶ Fonti delle informazioni di seguito riportate:

- Pkf International, "Worldwide Tax Guide 2015", 2015
- Deloitte, "Taxation and Investment in Germany 2015", 2015

⁶⁷ Risultato ottenuto con il seguente calcolo: $(15\% * 5,5\%) + 15\% = 15,825\%$

Le spese commerciali sono generalmente deducibili ai fini fiscali, anche se vi sono delle eccezioni, come ad esempio le spese di rappresentanza, che sono deducibili solo al 70%.

Le principali componenti della base imponibile sono disciplinate nel modo seguente.

Per quanto riguarda l'ammortamento, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni sono ammortizzate lungo la loro vita utile stimata a tassi prescritti dalla legge fiscale oppure da un regolamento amministrativo. Per i beni mobili acquistati dopo il 31 dicembre 2010, può essere utilizzato solo il metodo a quote costanti.

Nel caso di una svalutazione a lungo termine delle attività, è consentito un ammortamento straordinario, ma tale operazione deve essere invertita nel caso in cui si verifichi nuovamente un aumento del valore.

I terreni non sono ammortizzabili, mentre i fabbricati strumentali e quelli ad uso civile sono ammortizzabili utilizzando il metodo a quote costanti. Per questi ultimi, in particolare, l'aliquota varia al variare dell'uso.

E' inoltre previsto l'ammortamento dell'avviamento, per il quale è stato sostenuto un costo di acquisto, e dei brevetti, in base alla loro vita utile.

Le attività con costi di acquisto compresi tra euro 150 ed euro 1000 (esclusa l'IVA) possono essere raggruppate ogni anno e ammortizzate per cinque anni.

Infine, il contribuente può optare per un ammortamento immediato dei beni che abbiano un valore inferiore ad euro 410.

Altro elemento della base imponibile è costituito dalle rimanenze. Queste sono valutate al costo oppure, se minore, al valore di mercato. Sebbene in linea di principio ogni bene dovrebbe essere valutato al costo specifico di acquisto o di fabbricazione, sono consentiti anche il metodo LIFO e il metodo del costo medio; non è ammesso, se non richiesto da specifiche circostanze, il metodo FIFO.

La legislazione prevede la possibilità di costituire fondi di accantonamento fiscalmente deducibili, che possono essere effettuati per pagamenti futuri di pensioni, passività su obbligazioni garantite, richieste di risarcimento danni, contenzioso, imposte deducibili e obbligazioni tributarie.

Non risultano deducibili l'imposta sul reddito, la relativa addizionale del 5,5% e l'imposta locale sugli affari, mentre possono essere dedotte le altre imposte e tasse inerenti l'attività.

Risultano inoltre deducibili le spese di viaggio, vitto, alloggio e di rappresentanza, ma nel limite del 70% e a condizione che siano contabilizzate separatamente e documentate in modo dettagliato. Sono invece totalmente deducibili le spese per mezzi di trasporto e telefoniche, purché sostenute per ragioni aziendali.

Le plusvalenze da attività commerciali sono generalmente sottoposte a tassazione ordinaria come componenti positivi di reddito, dunque tassate secondo l'aliquota fiscale ordinaria; in particolare i profitti derivanti dall'attività di vendita di terreni e fabbricati possono essere reinvestiti esentasse.

Per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni detenute in un'impresa (tedesca od estera), qualora l'azionista sia una società, queste sono esenti da tasse: di conseguenza, una svalutazione

delle stesse non ha effetti fiscali e non saranno riconosciute le perdite derivanti dalla cessione. Tuttavia, una somma forfetaria, pari al 5% dei guadagni, è aggiunta al reddito imponibile e rappresenta una spesa professionale non deducibile.

Il reddito da dividendi è soggetto ad una ritenuta alla fonte del 25% più un contributo di solidarietà pari al 5,5% dell'imposta dovuta. Il tasso di ritenuta può essere ridotto in conformità con i trattati fiscali oppure con le normative comunitarie.

Qualora l'azionista sia una società, il reddito da dividendi risulta esente da imposte (100% *participation exemption*); tuttavia si aggiunge al reddito imponibile una somma forfetaria del 5% dei dividendi lordi a titolo di spese non deducibili, a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dalla società. Tale disciplina è valida per i dividendi sia di società tedesche sia di società estere.

Gli interessi sono deducibili nella misura in cui siano dovuti in virtù di crediti sorti per generare reddito imponibile; al fine di combattere i trasferimenti abusivi di profitti, è stata introdotta una "barriera di interesse", che limita la deducibilità della spesa per interessi e che viene generalmente applicata per società facenti parte di un gruppo.

Gli interessi, infatti, sono generalmente deducibili se non superano il margine di interesse del periodo, mentre la quota eccedente è deducibile solo fino al 30% dell'EBITDA, come definito a fini fiscali. Sono comunque previsti una soglia di esenzione, per interessi che non superino 3.000.000 annuali, e un meccanismo di riporto dell'EBITDA.

Per quanto riguarda le perdite, nell'anno in cui queste sono realizzate, possono essere generalmente dedotte senza limitazioni. Le perdite rimanenti possono essere riportate al periodo contabile precedente fino ad un importo di euro 1.000.000; le perdite in eccesso possono essere portate a nuovo, senza limiti temporali, negli esercizi successivi. Tuttavia, in ogni anno successivo, l'ammontare non può essere superiore ad un milione e i profitti eccedenti possono essere compensati solo in misura del 60% da una perdita riportata.

Un particolare aspetto della disciplina tedesca è costituito poi da un premio fiscale agli investimenti, che dunque funge da incentivo per lo sviluppo del sistema economico. Gli aiuti agli investimenti ammissibili, infatti, sono esenti da tasse e disponibili in alcune aree selezionate dalle autorità locali, al fine di migliorare la struttura economica regionale. L'incentivo si concretizza in un contributo per l'acquisto di nuovi beni ammortizzabili, a condizione che questi permangano nel territorio tedesco per un determinato periodo.

Il sistema fiscale tedesco prevede ulteriori imposizioni che gravano sulle imprese, tra le quali: un'imposta sul commercio (applicata solo al reddito d'impresa, la cui aliquota viene definita separatamente da ogni comune e si colloca in un intervallo tra il 7% e il 17,15%), un'imposta sugli immobili, un'imposta sulle assicurazioni (escluse assicurazioni sulla vita e assicurazioni mediche private) e un'imposta sul passaggio di proprietà dei terreni.

Si aggiungono i contributi per il finanziamento del sistema previdenziale sociale: l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è a carico delle imprese, mentre gli altri sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore.

Così configurato il sistema impositivo societario tedesco, i rapporti più recenti mettono in luce i seguenti dati: la Germania presenta un *total tax rate* pari al 48,8%, dunque di gran lunga inferiore sia a quello italiano sia a quello francese. Tale indice risulta così composto:

- 23,2% di imposte sui profitti;
- 21,2% di tasse sul lavoro;
- 4,4% di altre tasse e imposte.

Il costo del lavoro in termini fiscali, dunque, risulta di gran lunga inferiore alle esperienze dell'Italia e della Francia, mentre il segmento di maggiore rilevanza è costituito dalle imposte sui profitti.

Per quanto riguarda le ore necessarie agli adempimenti fiscali, le 218 ore tedesche superano la media europea (173) e il dato francese, ma non le ore italiane.

Infine, il numero di pagamenti si rileva pari a 9, sostanzialmente in linea con la Francia e inferiore alla media europea (11,5)⁶⁸.

3.2.3) Gran Bretagna⁶⁹

Il sistema di tassazione in Gran Bretagna prevede un doppio livello di imposizione: un primo livello gestito dal governo centrale, tra le cui entrate principali figura l'imposta sul reddito delle società, e un secondo livello gestito dagli enti locali, che prevede tasse e oneri di natura locale.

L'imposta sulle società grava sugli utili delle società di capitali (ovvero gli enti dotati di piena personalità giuridica ai sensi del *Company Act*), delle stabili organizzazioni di società non residenti nel Regno Unito (per la quota di utili attribuibile ad esse), delle società cooperative, nonché sui profitti generati da enti di beneficenza o da altri enti non dotati di personalità giuridica.

Le società residenti, ovvero le società che sono costituite nel Regno Unito oppure hanno nel territorio la propria direzione centrale e il controllo, sono tassate sulla base dei redditi e delle plusvalenze ovunque prodotti.

I dividendi distribuiti da società residenti e non residenti sono generalmente esenti da tassazione; in particolare per quelli erogati da soggetti residenti è previsto un credito di imposta da portare in detrazione dell'imposta dovuta, ma non rimborsato.

Le perdite fiscali possono essere utilizzate a compensazione di redditi imponibili del precedente esercizio oppure a riduzione degli imponibili degli esercizi successivi senza limiti di tempo. Sono comunque

⁶⁸ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

⁶⁹ Fonti delle informazioni di seguito riportate:

- Pkf International, "Worldwide Tax Guide 2015", 2015
- Deloitte, "Taxation and Investment in United Kingdom 2015", 2015

previste limitazioni all'utilizzo nel caso di un sostanziale cambiamento della compagine azionaria unitamente ad un cambiamento significativo della dimensione e/o della natura dell'attività svolta.

L'aliquota di imposta viene fissata per ogni anno finanziario, che inizia il 1° aprile. Se l'esercizio contabile della società non coincide con l'anno finanziario, il suo risultato deve essere ripartito nel tempo e di conseguenza sono applicate le aliquote.

Dal 1° aprile 2015 è prevista un'unica aliquota standard, pari al 20%, indipendentemente dal livello di reddito imponibile delle società.

La base imponibile è determinata a partire dalle scritture contabili, i cui costi e ricavi sono registrati in base al principio di competenza, a cui si applicano gli aggiustamenti previsti dalle norme fiscali. In generale, per essere deducibili, le spese devono essere sostenute interamente ed esclusivamente per le finalità dell'attività; inoltre gli aggiustamenti fiscali devono essere fatti per i profitti derivati applicando i principi contabili propri del Regno Unito.

Le principali componenti della base imponibile sono disciplinate nel modo seguente.

Gli ammortamenti non sono deducibili; tuttavia incentivi agli investimenti sono dati attraverso detrazioni in conto capitale, concesse per l'ammortamento di attrezzature e altri beni (utilizzando il metodo a quote decrescenti, a meno che non sia previsto diversamente):

- un aiuto annuale per gli investimenti (*Annual Investment Allowance, AIA*) che prevede sgravi fiscali al 100% su 500.000 sterline di spesa per la maggior parte dei costi di impianti e macchinari, ma esclude le auto. Tale aiuto dal 2016 è utilizzabile per 25.000 sterline all'anno;
- meno 18% per impianti, macchinari e attrezzature, la cui vita lavorativa sia inferiore a 25 anni. Per alcune attività, la cui vita è almeno di 25 anni oppure rientranti in specifiche liste, la diminuzione è pari all'8%;
- le auto private, ovvero le auto utilizzate per l'attività aziendale, rientrano nelle diminuzioni delle suddette percentuali a seconda del livello di emissione di CO₂;
- sgravi fiscali del 100% per le imprese che effettuano investimenti con spese di natura capitale in Ricerca e Sviluppo;
- sgravi fiscali per attrezzature a risparmio energetico e non dannose per l'ambiente.

Inoltre, l'ammortamento di molte attività immateriali è deducibile e tale previsione si applica anche in talune circostanze in cui il bene non è ammortizzato contabilmente.

Le rimanenze e i lavori in corso sono valutati al minore tra il costo e il valore netto di realizzo, uniche basi accettabili a fini fiscali.

La legislazione prevede la deducibilità di accantonamenti a fronte di specifiche passività, mentre questa non è prevista per accantonamenti generici, per esempio a fronte di dubbia esigibilità dei crediti (il contrario vale per specifici crediti).

Non risultano deducibili le imposte sul reddito, mentre è prevista la deducibilità delle altre imposte inerenti l'attività dell'impresa.

Per quanto riguarda altre spese, non è possibile dedurre in linea generale dal reddito le spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi, e le spese non interamente ed esclusivamente collegate all'attività aziendale. Diverse disposizioni riguardano, invece, le spese di viaggio, vitto, alloggio e telefoniche, purché sostenute per ragioni aziendali.

Le plusvalenze, anche se determinate separatamente, sono assoggettate a tassazione ordinaria come componenti positivi di reddito. Le società non residenti sono tassate solo sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni utilizzati in o per gli scopi di un'attività produttiva che si svolge attraverso una stabile organizzazione situata nel Regno Unito.

Vi sono poi disposizioni speciali che consentono il differimento delle imposte, sia per le società residenti sia per quelle non residenti, per il reinvestimento/migrazione.

Le minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze sorte nello stesso anno finanziario, oppure possono essere portate in avanti senza limiti temporali per essere compensate con future plusvalenze. Non è possibile, invece, riportarle indietro.

Un particolare trattamento è poi riservato alle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società commerciali: sono esenti nel caso in cui la detenzione del capitale sociale ordinario di almeno il 10% abbia raggiunto un periodo minimo di 12 mesi. Tale sistema prende il nome di *Substantial Shareholdings Exemption* (SSE).

Per quanto riguarda i dividendi ricevuti da società residenti nel Regno Unito, questi sono in linea di principio esenti da tassazione ed è previsto un credito di imposta da scomputare dalle imposte dovute, ma comunque non rimborsabile per l'eccedenza.

Gli interessi sono generalmente deducibili per competenza fino a quando il prestito avviene per scopi ammissibili; tuttavia vi sono numerose norme anti-evasione che limitano tale disposizione. L'eccezione principale si verifica nel caso in cui, in determinate circostanze, l'interesse è dovuto ad una parte correlata e rimane non pagato per più di 12 mesi dopo la fine del periodo contabile. In tal caso, infatti, lo sgravio fiscale è differito fino al momento in cui viene effettuato il pagamento.

Le perdite di esercizio, infine, possono essere:

- compensate con utili e plusvalenze dello stesso periodo contabile;
- riportate per essere compensate con utili e plusvalenze del precedente esercizio;
- portate in avanti per essere compensate con profitti futuri.

Tali disposizioni non sono applicabili nel caso in cui, in un periodo di tre anni, vi sia una variazione che riguarda più del 50% della compagine azionaria e una variazione nella natura o nello svolgimento dell'attività aziendale.

Una particolare caratteristica del sistema tributario britannico è data dalla presenza di numerose sovvenzioni e altre forme di assistenza a disposizione delle imprese, soprattutto nel caso di spese in Ricerca e Sviluppo, per le quali sono previsti sgravi fiscali in misura pari al 130% e, in alcuni casi, un credito di imposta.

Inoltre, per le imprese che hanno un reddito qualificato derivante da un brevetto, è possibile tassare tale reddito con un'aliquota del 10%, in modo da avere una deduzione dei profitti.

Il sistema fiscale britannico prevede poi altre imposte, tra le quali particolare rilevanza assume l'Imposta di Bollo (che si articola anche come imposta sulle proprietà), legata alla particolare configurazione politica del Paese.

Sono inoltre previsti i contributi per il finanziamento del sistema pensionistico e previdenziale, in parte a carico del datore e in parte a carico del lavoratore.

Così configurato il sistema impositivo societario britannico, i rapporti più recenti mettono in luce i seguenti dati: il Regno Unito presenta un *total tax rate* pari al 32%, di gran lunga inferiore a quello tedesco, italiano e francese, ma inferiore anche alla media europea (40,6%). Questo risulta così composto:

- 19,2% di imposte sui profitti;
- 11,2% di tasse sul lavoro;
- 1,6% di altre tasse e imposte.

Come nel caso tedesco, dunque, è il primo segmento a costituire la parte più rilevante dell'indice.

Per quanto riguarda le ore necessarie agli adempimenti fiscali, il Regno Unito ne richiede 110, dato di nuovo inferiore alla media europea (173) e inferiore ai precedenti Paesi analizzati.

Lo stesso vale per il numero di pagamenti (cioè 8), ma in tal caso il Paese si allinea sia alla Germania sia alla Francia⁷⁰.

3.2.4) Spagna⁷¹

Il sistema fiscale spagnolo si configura come un sistema quasi federale, che prevede tre livelli di governo.

Le società residenti nel territorio sono assoggettate all'imposta sui redditi societari (IS), che ha come riferimento normativo il Real Decreto Legislativo 4/2004.

Sono soggetti impositivi dell'IS le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società holding, i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società di persone, il raggruppamento temporaneo di società e le società di capitale di rischio.

Le società residenti sono le società registrate secondo la legge spagnola oppure aventi la principale sede legale o la sede principale di gestione nel territorio; queste sono tassate sulla base dei redditi e delle plusvalenze ovunque prodotti (*worldwide income*). Le società non residenti sono invece tassate solo in base ai redditi di fonte spagnola.

Gli utili sono assoggettati a tassazione a livello di impresa, mentre i dividendi sono tassati in capo ai soci.

⁷⁰ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

⁷¹ Fonti delle informazioni di seguito riportate:

- Pkf International, "Worldwide Tax Guide 2015", 2015
- Deloitte, "Taxation and Investment in Spain 2011", 2011

Per mitigare la doppia tassazione, comunque, sono previsti un limitato sistema di esenzione, per i soci persone fisiche, e il riconoscimento di un credito di imposta per i soci persone giuridiche.

Le perdite possono essere utilizzate a compensazione del reddito imponibile dell'esercizio; le perdite non utilizzate possono essere portate in compensazione dei redditi degli esercizi successivi, ma sono previste norme antielusive al fine di limitare i trasferimenti di società che generano perdite fiscali.

L'aliquota di tassazione del reddito societario è pari al 25%.

Il reddito imponibile è determinato a partire dalle scritture contabili, in cui costi e ricavi sono registrati secondo il principio della competenza. La normativa, tuttavia, ammette anche metodi di stima. Il reddito imponibile è calcolato a fini fiscali in conformità con i conti finanziari, ma sono comunque necessari alcuni aggiustamenti che prevedono l'adattamento delle voci principali.

Le principali componenti della base imponibile sono disciplinate come segue.

L'ammortamento è generalmente deducibile; viene calcolato sia per i beni materiali sia per quelli immateriali sulla base della vita utile.

Le quote di ammortamento possono essere computate a quote costanti, con aliquote massime stabilite dal Ministero delle Finanze, oppure a quote decrescenti con diverse metodologie di calcolo (nel caso di nuove attività materiali con vita superiore a tre anni). Non è consentito, comunque, variare il metodo utilizzato in corso di ammortamento.

Se approvato dalle autorità fiscali, inoltre, è consentito un metodo di ammortamento su base individuale, che si discosti dalle aliquote ufficiali.

Non risultano ammortizzabili i terreni, mentre avviamento e brevetti possono essere ammortizzati a quote costanti in un periodo di tempo limitato, purché non acquisiti da parte correlata.

Le rimanenze e i lavori in corso sono valutati al costo, oppure, se minore, al valore di mercato. La legge ammette il metodo FIFO e il metodo del costo medio ponderato; non è ammesso il metodo LIFO.

La legislazione ammette la deducibilità di accantonamenti effettuati a fronte di specifiche passività e sono previste diverse fattispecie, tra cui per esempio accantonamenti per crediti dubbi scaduti o per crediti per cui vi sia un contenzioso in atto, svalutazione di titoli negoziati in mercati regolamentati (ad eccezione dei titoli quotati nei paradisi fiscali), svalutazione di titoli su partecipazione in gruppi non quotati, accantonamenti per spese sostenute per ridurre l'inquinamento (previa autorizzazione delle autorità fiscali); inoltre è ammessa la possibilità di dedurre la svalutazione del magazzino nel caso in cui la valutazione al costo risulti inferiore al valore di mercato.

Per quanto riguarda le imposte e le tasse pagate dalla società, risulta indeducibile quella sul reddito, mentre il contrario vale per le imposte locali ed indirette erariali.

Risultano inoltre deducibili le erogazioni liberali, ovvero regali e donazioni, le spese di viaggio, vitto, alloggio, incluse quelle di rappresentanza, le spese telefoniche e le spese per le autovetture, ovvero costi di acquisto, di manutenzione e del carburante, purché siano tutte inerenti l'attività aziendale e sostenute per i suoi scopi.

Al contrario, risultano indeducibili: le spese non inerenti l'attività aziendale (per esempio multe e ammende), omaggi e donazioni (ad eccezione di quelli effettuati a favore di enti riconosciuti) e costi per servizi forniti direttamente o indirettamente da entità residenti in paradisi fiscali (in quest'ultimo caso a meno che non siano comprovate le valide ragioni economiche a supporto delle transazioni sottostanti).

I dividendi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 19% se pagati a residenti oppure a residenti UE, mentre quelli pagati a non residenti hanno una ritenuta pari al 24%.

Il tasso di ritenuta può comunque essere ridotto in virtù di pertinenti trattati ed accordi sulla doppia imposizione.

In alcuni casi, ovvero nel caso in cui il dividendo sia percepito da una persona giuridica, o meglio da una società madre europea, non è prevista alcuna ritenuta, bensì un credito di imposta del 100%, purché questa posseda almeno il 5% del capitale della società che distribuisce i dividendi da almeno 12 mesi.

E' invece sottoposto a tassazione solo il 50% del dividendo, nel caso in cui questo sia distribuito da una società spagnola ad un'altra società spagnola che detiene meno del 5% del capitale sociale; è inoltre prevista l'esenzione dall'imposta sui dividendi percepiti da società spagnole per società di investimenti di portafoglio o società madri che detengano più del 5% del capitale sociale (purché entrambe residenti nel territorio statale).

In generale sono deducibili gli interessi sui finanziamenti, sebbene siano previsti dei limiti in caso di finanziamenti ottenuti da società correlate non residenti nell'UE.

Per quanto riguarda le plusvalenze, queste sono generalmente assoggettate a tassazione ordinaria come componenti positivi di reddito, anche se è possibile beneficiare dello stesso regime applicato ai dividendi per le società titolari del privilegio di affiliazione.

Infine, a partire dal 2015, la disciplina sulle perdite non prevede limiti temporali per la compensazione con profitti futuri; inoltre non sono previsti limiti legati al cambiamento di proprietà della società.

Erano comunque previsti dei limiti all'utilizzo delle perdite che si differenziavano a seconda del fatturato della società, ma in generale a partire dal 2016 è stato sancito che tutte le società possono compensare solo il 70% dell'imponibile positivo con perdite fiscali dell'anno precedente.

Il sistema fiscale spagnolo presenta poi alcuni incentivi a favore delle imprese, che si configurano come un più generale incentivo al sistema economico; come ad esempio un credito di imposta pari al 25% delle spese in Ricerca e Sviluppo (se le spese superano l'importo medio sostenuto nei precedenti due anni, è previsto un credito pari al 42% sull'ammontare eccedente l'importo medio) e un credito pari al 12% per il costo dell'innovazione tecnologica di prodotti esistenti.

Infine, sia banche ed aziende per lo sviluppo industriale, sia società e fondi di venture capital, sono assoggettati a regimi fiscali speciali.

All'interno del sistema tributario della Spagna, sono poi previste altre tasse ed imposte quali: un'imposta sui conferimenti di capitale (1% sulle riduzioni di capitale e in caso di liquidazione), un'imposta sui salari, una tassa immobiliare (3-10%), un'imposta di bollo (0,5%) e una tassa sui trasferimenti (7%).

Vi sono poi i contributi per il finanziamento del sistema di sicurezza sociale, in parte a carico del lavoratore e in parte a carico del datore, che paga la maggior parte degli stessi. I contributi a carico del datore di lavoro sono particolarmente elevati, ma ciò si accompagna ad un'eccellenza delle prestazioni e ad una particolare completezza del sistema nel suo complesso, che copre una moltitudine di assicurazioni.

Così configurato il sistema impositivo societario spagnolo, i rapporti più recenti mettono in luce i seguenti dati: la Spagna presenta un *total tax rate* pari al 50%, superiore alla media europea, ma inferiore rispetto alla Francia e all'Italia. Tale dato risulta così composto:

- 13,3% di imposta sui profitti;
- 35,9% di tasse sul lavoro;
- 0,8% di altre tasse e imposte.

Come nei casi francese ed italiano, dunque, è il costo del lavoro in termini fiscali a rappresentare il segmento più rilevante dell'onere che grava in capo alle imprese.

Per quanto riguarda le ore necessarie agli adempimenti fiscali, queste si registrano pari a 158, dato inferiore non solo alla media europea (173), ma anche al numero di ore italiane e tedesche; migliori risultati presentano invece sia la Francia e ancor più la Gran Bretagna.

Infine, si registra un numero di pagamenti pari a 9, risultato che pone la Spagna in linea sia con la Germania sia con la Francia sia con la Gran Bretagna, che si discostano dal ben elevato numero 14 dell'Italia, contro una media europea dell'11,5⁷².

Riassumendo dunque si ha:


	<i>Total tax rate</i>	Ore necessarie agli adempimenti fiscali	Numero di pagamenti
Italia	64,8%	269	14
Francia	62,7%	130	8
Germania	48,8%	218	9
Gran Bretagna	32%	110	8
Spagna	50%	158	9

Fonte dati: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

⁷² Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

3.3) ULTERIORI EVIDENZE PER IL CONFRONTO ED ALTRI PAESI

Al fine di considerare ulteriori evidenze per il confronto, si propone il grafico seguente.



Fonte dati: PwC & World Bank Group, Rapporto "Paying Taxes 2016", 2016

Il grafico consente di prendere visione dei dati relativi al *total tax rate* e alla sua composizione, in relazione ai Paesi oggetto del confronto e, dunque, a formulare alcune considerazioni conclusive.

L'Italia presenta il maggiore *total tax rate*, in termini di dimensione, rispetto ai dati degli altri Paesi presi in esame; solo la Francia si avvicina notevolmente al dato italiano, mentre è possibile constatare come Germania e Gran Bretagna, Paesi che peraltro hanno dimostrato migliori reazioni alla crisi mondiale, registrano una pressione fiscale sulle imprese nettamente inferiore.

Non sorprende, dunque, che i suddetti Paesi abbiano conosciuto una crescita del PIL reale negli ultimi anni. Le variazioni del PIL nazionale per il 2014 sono le seguenti:

- 2,8% per il Regno Unito;
- 1,6% per la Germania;
- -0,4% per l'Italia;
- 0,4% per la Francia;
- 1,4% per la Spagna⁷³.

Anche in relazione ai valori assoluti del Prodotto Interno Lordo del 2014 (espresso in miliardi di euro), la Germania e il Regno Unito presentano valori più elevati, pari rispettivamente a 2.904 e 2.222 per il secondo, mentre i restanti tre Paesi in ordine decrescente: Francia (2.142), Italia (1.616) e Spagna (1.058)⁷⁴.

Nell'analisi delle componenti del *total tax rate*, inoltre, si può notare come le differenze relative al secondo segmento, ovvero il costo e le tasse sul lavoro, possano essere lette e messe in relazione con i

⁷³ Fonte dati: Eurostat, "Crescita del PIL reale", 2004-2014

⁷⁴ Fonte dati: Eurostat, "PIL a prezzi correnti di mercato", 2003-2004 e 2012-2014

modelli storici di *Welfare State*, che hanno determinato esperienze storiche strettamente connesse alle singole ideologie e culture nazionali.

Il Paese che presenta la percentuale più bassa, ovvero il Regno Unito, può essere annoverato tra gli esempi di un modello che viene definito liberista, il cui obiettivo è fornire tutela solo a pochi e gravi rischi sociali e che è caratterizzato da un forte incoraggiamento delle soluzioni che può spontaneamente offrire il mercato.

Francia e Germania, invece, possono essere unitamente considerate all'interno di un modello che viene definito corporativo, caratterizzato da strumenti collegati in modo preponderante al mercato del lavoro. In tal senso, il titolare del diritto è il lavoratore.

Spagna e Italia, infine, possono essere considerate entrambe rappresentanti di un terzo modello, definito mediterraneo, che presenta elevate affinità con il precedente, tanto da poter essere considerato una variante dello stesso⁷⁵.

Il riferimento a tali modelli, che come tutti costituiscono una rappresentazione semplificata della realtà, mira a mettere in luce come nel definire i connotati si faccia sempre riferimento ad aspetti nazionali.

In una fase in cui i governi europei si pongono obiettivi di rafforzamento dell'Unione europea su terreni ulteriori rispetto alla creazione della moneta unica, tali riferimenti consentono di comprendere le difficoltà di un processo di integrazione relativo a tali aspetti.

Un recente studio effettuato da KPMG ha messo a confronto gli incassi derivanti dalle imposte societarie in nove diversi Paesi europei nel 2015.

In tale anno le società italiane hanno versato 50,2 miliardi di euro alle casse dello Stato (33 miliardi dall'IRES e 17,2 miliardi dall'IRAP), ammontare pari all'11,5% del gettito fiscale totale (pari a 436 miliardi di euro).

La Francia presenta invece un'incidenza delle imposte societarie sul gettito totale pari al 9,4%: su un gettito fiscale totale incassato dallo Stato pari a 617 miliardi di euro, le società francesi hanno versato 58 miliardi.

Vicino a tale percentuale è poi il Regno Unito, in cui l'incidenza è pari al 9,1%: su 581 miliardi incassati dallo Stato, le società inglesi hanno versato 53 miliardi.

Più basse, infine, risultano le percentuali relative alla Spagna e alla Germania in relazione ai gettiti fiscali totali nazionali. La prima presenta un'incidenza pari all'8,4%: su 200 miliardi incassati dallo Stato spagnolo, le società hanno versato 16,8 miliardi nell'anno 2015.

In Germania nello stesso anno le società hanno versato un ammontare di imposte pari a 44,3 miliardi, ovvero il 6,6% del gettito fiscale totale dello Stato nell'anno di riferimento, pari a 665 miliardi.

L'Italia, dunque, si presenta come il Paese con più elevata incidenza delle imposte societarie sul gettito fiscale totale, anche in relazione agli altri Paesi oggetto dello studio, per i quali si hanno i seguenti dati:

⁷⁵ Fonte: "Corso di scienza delle finanze", a cura di Paolo Bosi, Bologna, Il Mulino, 2015, pp 412-414

- Grecia: incidenza pari al 7,3%, imposte pagate dalle società pari a 3,3 miliardi e gettito totale pari a 45 miliardi;
- Portogallo: incidenza pari all'11,3%, imposte pagate dalle società pari a 5 miliardi e gettito totale pari a 44 miliardi;
- Irlanda: incidenza pari al 10,8%, imposte pagate dalle società pari a 5 miliardi e gettito totale pari a 46 miliardi;
- Svezia: incidenza pari al 6,7%, imposte pagate dalle società pari a 11,5 miliardi e gettito totale pari a 171 miliardi.

Per quantità riscossa, l'Italia è vicina a Paesi come Francia e Gran Bretagna, ma nell'effettuare un simile confronto è comunque necessario tener presente le diverse aliquote impositive che caratterizzano gli Stati.

La Francia, infatti, ha un'aliquota del 33,3%, mentre la Gran Bretagna del 20%; nello studio figura inoltre l'Irlanda che si caratterizza come il Paese con la più bassa aliquota d'Europa, ovvero 12,5%⁷⁶.

Con riguardo agli ulteriori Paesi facenti parte del confronto effettuato nell'ambito dello studio KPMG, è interessante considerare i relativi dati riguardo all'ammontare del *total tax rate*, al numero di pagamenti effettuati nell'anno e le ore necessarie agli adempimenti fiscali.

La Grecia presenta un *total tax rate* pari al 49,6%, superiore alla media europea (40,6%), così composto: 19,7% imposte sui profitti, 29,3% tasse e imposte sul lavoro, 0,6% altri adempimenti fiscali. Il numero di pagamenti effettuati è pari a 8, inferiore alla media europea (11,5), e le ore necessarie per adempiere agli obblighi fiscali risultano pari a 193, superiore alla media europea (173).

Il Portogallo registra un *total tax rate* pari al 41%, di non molto superiore alla media europea, che risulta così composto: 13,6% imposte sui profitti, 26,8% tasse e imposte sul lavoro, 0,6% altri adempimenti fiscali. Il numero di pagamenti effettuati è pari a 8 e le ore necessarie agli adempimenti fiscali risultano di gran lunga superiori alla media europea e pari a 275.

L'Irlanda ha un *total tax rate* pari al 25,9% e si presenta dunque come uno dei pochi Paesi che registrano un dato inferiore alla media europea. Questo risulta così composto: 12,4% imposte sui profitti, 12,1% tasse e imposte sul lavoro, 1,4% altre imposte. Dati inferiori alla media europea si rilevano anche in relazione al numero di pagamenti e all'ammontare di ore necessarie a far fronte agli obblighi fiscali, pari rispettivamente a 9 e 82.

Infine, la Svezia registra un *total tax rate* pari al 49,1% così composto: 13,1% imposte sui profitti, 35,4% imposte e tasse sul lavoro, 0,6% altri adempimenti. Se questo dato supera la media europea, anche se si pone in linea con essa in quanto registra una differenza esigua, le altre grandezze prese in esame

⁷⁶ Fonte: Elaborazioni KPMG su dati Eurostat, Ocse, Bollettini dei Ministeri delle Finanze e KPMG "Corporate tax survey", 2015

presentano valori nettamente inferiori alla media: numero di pagamenti pari a 6 ed ore necessarie ad adempiere agli obblighi fiscali pari a 122⁷⁷.

In ambito europeo, infine, nel 2015 si sono registrate variazioni delle aliquote in alcuni Paesi, che hanno riguardato sia le aliquote societarie sia le aliquote previdenziali a capo dei datori di lavoro.

In particolare per le prime vi è stato un aumento in Germania, in cui il *corporate tax rate* è passato dal 29,58% al 29,65%, mentre in senso opposto si sono mossi il Portogallo (dal 23% al 21%), la Spagna (dal 30% al 28%) e il Regno Unito (dal 21% al 20%).

Per quanto riguarda le variazioni dei contributi previdenziali per la sicurezza sociale a carico delle imprese, vi sono state diminuzioni delle aliquote nel Regno Unito (dal 13,8% al 12,8%), in Germania (dal 19,58% al 19,33%) e in Grecia (dal 27,46% al 24,56%)⁷⁸.

⁷⁷ Fonte: PwC & World Bank Group, Rapporto “Paying Taxes 2016”, 2016

⁷⁸ Fonte: KPMG International, “2015 Global Tax Rates Survey”, 2015

4)CONCLUSIONI

Nei capitoli precedenti si è analizzata la disciplina italiana, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per la tassazione dei redditi societari e si sono passate in rassegna le disposizioni più rilevanti vigenti in alcuni Paesi dell'Unione Europea, ovvero Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.

I dati che emergono dai più recenti rapporti e studi, come il rapporto “*Paying Taxes*” del 2016, ad opera di PwC e World Bank Group, e gli studi effettuati da KPMG, consentono di effettuare confronti tra diverse aree del mondo e tra diversi Paesi.

In particolare, ci si è voluti concentrare sull'area europea, poiché è il più diretto sistema economico in cui l'Italia si trova ad operare e a cui deve uniformarsi, nell'ambito di un organismo sovranazionale che mira ad una sempre più stretta armonizzazione tra i Paesi che ne fanno parte.

Come si è visto, la legislazione in materia fiscale rimane una prerogativa dei Governi nazionali, nonostante in ambito europeo si dettino principi generali che devono essere rispettati a livello nazionale, al fine di evitare eccessive discrepanze tra le discipline legislative.

Nell'ambito del mercato unico, infatti, è garantita la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali; ciò porta sempre di più alla possibilità di pensare all'esistenza di una concorrenza fiscale tra i Paesi.

L'Unione Europea ha l'obiettivo di garantire cooperazione tra gli Stati, ma le differenze nazionali sono numerose e ad oggi permangono; ciò rende difficile costruire un'identità sovranazionale che non sia solo di carattere strettamente economico.

In un tale contesto, i Paesi caratterizzati da una legislazione più favorevole, meno stringente ed onerosa per le imprese, sono in grado di attirare maggiori quantità di capitali. Questo comporta a sua volta una crescita economica di cui beneficia direttamente la nazione interessata, che vede aumentare il proprio Prodotto Interno Lordo e di conseguenza diventare la propria economia più solida e in grado di affrontare crisi che, data la forte interdipendenza delle economie, sorgono nel contesto internazionale piuttosto che a livello strettamente nazionale.

Creare un contesto favorevole per la nascita e lo sviluppo delle imprese, ovvero per garantire la continuità aziendale, ha un impatto sul benessere di una nazione: non solo le imprese creano l'offerta, ma, garantendo elevati livelli occupazionali, consentono di sostenere anche la domanda interna, strettamente dipendente dal reddito pro capite. In tal modo, è possibile per uno Stato beneficiare appieno delle proprie risorse, soprattutto in termini di capitale umano, da cui sempre di più dipendono crescita sostenibile, innovazione e distinzione.

Un ambiente sfavorevole, invece, comporta la necessità di razionare le possibilità di sviluppo e si concretizza in maggiori benefici per i Paesi che sono in grado di valorizzare, sostenere e attirare le risorse, sia in termini di capitali che di persone.

Le imposte sui profitti, le imposte e tasse sul lavoro e tutti gli altri obblighi fiscali costituiscono un costo per l'impresa, comportando una minore disponibilità di risorse da destinare ad investimenti, e dunque alla crescita, sia in termini di occupazione, sia in termini di beni durevoli o ricerca e sviluppo. L'assorbimento di risorse economiche in tal senso può diventare talmente oneroso da condurre all'interruzione dell'attività, divenuta ormai insostenibile, oppure ad un ingente ridimensionamento della stessa fino anche ad abbandonare l'idea di intraprenderla in fase iniziale. In questo ultimo caso, infatti, molto spesso si preferisce delocalizzare l'attività in contesti in cui la legislazione sia più favorevole e in generale comporti minori costi legati agli adempimenti, con il risultato di trasferire risorse e proventi a beneficio di altre economie nazionali.

I maggiori costi derivanti dagli obblighi fiscali hanno un impatto negativo anche sulla competitività delle imprese, di qualsiasi dimensione queste siano. Le piccole e medie imprese, infatti, trovano difficoltà nell'adempiere agli stessi, sia per il loro elevato ammontare sia per la complessità della disciplina, che richiede numerosi pagamenti e una grande quantità di tempo, in termini di ore complessivamente impiegate durante l'anno, per essere conformi a quanto previsto dall'autorità fiscale. Ciò comporta necessariamente l'esigenza di aumentare i prezzi in modo da poter ottenere ricavi che possano garantire non solo la sana e prudente gestione, ma più in generale la continuità dell'attività. L'aumento dei prezzi, infatti, può a sua volta comportare una riduzione della domanda e l'incapacità di rimanere competitivi.

Per quanto riguarda le grandi imprese, queste si trovano sempre di più ad operare in contesti al di fuori dei confini domestici, in quanto il processo di internazionalizzazione riguarda ormai ogni fase della catena del valore.

La concorrenza è divenuta internazionale, sia per cause strettamente di carattere economico come la libera circolazione e dunque l'assenza di barriere, sia per la crescente omogeneità e standardizzazione dei prodotti, derivante a sua volta da una cultura globale in cui i gusti e le preferenze dei consumatori si stanno uniformando. In tal modo, le imprese localizzate in Paesi con legislazione fiscale più favorevole riescono a contenere i costi e così facendo ad offrire gli stessi prodotti a prezzi inferiori, garantendone l'attrattività e l'assorbimento da parte del mercato, dunque un sostenimento della domanda, non solo nazionale ma anche estera. Come detto sopra, inoltre, ciò comporta anche una minore disponibilità di risorse da destinare ad investimenti volti a favorire l'innovazione, sia in termini di miglioramento dell'output sia in termini di aumento dell'efficienza dei processi di input, la quale consente un'ulteriore riduzione dei costi. Tutti questi elementi sono fondamentali per ottenere vantaggi competitivi, di cui beneficia non solo l'impresa ma più in generale l'intera economia nazionale.

La stretta connessione che sussiste tra le norme vigenti in materia fiscale per le imprese e l'andamento dell'economia nazionale, rende necessaria una particolare attenzione da parte dei Governi, che devono monitorare e riformare la disciplina al fine di garantire un contesto nazionale favorevole per la nascita di nuove imprese e la continuità di attività e lo sviluppo di quelle già esistenti. L'azione deve riguardare tanto le grandi imprese, la cui attività ha un impatto diretto sugli scambi e i rapporti internazionali

(o meglio in questo caso comunitari), favorendo così le esportazioni piuttosto che le importazioni, quanto le piccole e medie imprese che giocano un ruolo fondamentale nell'economia, soprattutto se si guarda alla realtà italiana. Ciò può essere perseguito non solo rendendo meno stringenti, onerosi e complessi gli adempimenti fiscali, ma anche attraverso un giusto sistema di incentivi e supporti da parte dell'autorità pubblica, in grado di sostenere e fornire stimoli all'iniziativa economica privata.

Tali obiettivi devono essere perseguiti da tutti gli Stati, che devono però agire nell'ottica di favorire la propria economia e dunque le iniziative dei propri cittadini; non si deve infatti modificare la disciplina fiscale con il fine di attirare maggiori quantità di capitali provenienti dall'estero, ovvero attuare una politica fiscale aggressiva, che conduca ad una sorta di concorrenza fiscale sleale. In tal senso, è necessario che l'Unione Europea, in veste di autorità sovranazionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà, si faccia garante e monitori tali azioni in modo da assicurare la correttezza delle finalità perseguite.

La Gran Bretagna può essere considerata un Paese esemplare nell'ambito della costruzione di una disciplina fiscale volta a favorire l'attività imprenditoriale. Come è stato possibile visionare attraverso l'analisi della disciplina in merito di tassazione delle società, infatti, sono presenti numerosi incentivi a favore delle imprese, come l'Aiuto Annuale per gli Investimenti (AIA) e numerosi sgravi fiscali, come per esempio quelli previsti per gli investimenti che comportano spese di natura capitale in Ricerca e Sviluppo.

Tali previsioni si sono accompagnate ad una riduzione dell'aliquota di tassazione sui profitti, che, come si è visto, è passata dal 21% al 20% nel 2015.

In ottica futura, inoltre, è stata annunciata un'ulteriore riduzione, che porterà la tassazione delle società con sede in Gran Bretagna a raggiungere un'aliquota del 17% entro il 2020. In tal senso il Paese si sta muovendo nella stessa direzione dell'Irlanda, che vanta il più basso livello di aliquota di tassazione societaria nell'area europea. Non a caso, dunque, la Gran Bretagna è stata definita una "calamita per le imprese"⁷⁹: numerose multinazionali sono interessate a stabilire nel territorio inglese la propria sede in modo da avvantaggiarsi del regime fiscale particolarmente favorevole. Si crea così un clima propizio per il business e per attrarre società, in modo da creare numerosi posti di lavoro che conducano a miglioramenti nelle condizioni di vita dei cittadini dello Stato.

Le azioni in ambito di politica fiscale si accompagnano alle più rosee previsioni per l'economia inglese: si prevede che entro il 2030 la Gran Bretagna supererà tutte le altre economie europee, compresa la Germania. Secondo il *Centre for Economic and Business Research* (CEBR) il Prodotto Interno Lordo del Regno Unito passerà, entro il 2028, da 1,59 a 2,64 trilioni di sterline, restando seconda in Occidente solo agli Stati Uniti. Uno degli elementi chiave di tali previsioni è stato individuato proprio nelle decisioni del Governo riguardo all'abbassamento delle tasse per le imprese⁸⁰.

⁷⁹ Fonte: Nicol Degli Innocenti, "Gran Bretagna calamita per le imprese grazie a tasse sempre più basse", in "Il Sole 24ORE", 5 maggio 2014

⁸⁰ Fonte: Alessandra Baduel, "L'Inghilterra sarà leader in Europa nel 2030 supererà la Germania", in "La Repubblica", 26 dicembre 2013

Se si passa ad analizzare Paesi nell'ambito dell'Eurozona, come è stato visto per Germania, Francia e Spagna, sebbene si tratti di livelli di tassazione che risultano inferiori all'esemplare caso della Gran Bretagna, i dati riportano un onere fiscale complessivo gravante sulle imprese, ovvero un *total tax rate*, tendenzialmente inferiore ai risultati italiani. Nonostante possano esservi minori differenze o addirittura valori più elevati per alcuni dei segmenti che costituiscono le componenti dell'indicatore, il totale riporta comunque un ammontare di carico fiscale per le imprese italiane che non ha eguali nell'area europea.

La disciplina francese prevede aliquote diverse a seconda della dimensione delle imprese e inoltre la "*Loi des Finances 2016*" punta a ridurre i prelievi a carico delle stesse.

La Spagna ha puntato sulla riduzione della *Corporate Tax* nel periodo della crisi, così che vi è stata una riduzione nel 2015 e un ulteriore abbassamento a partire dall'1 gennaio 2016.

L'Italia presenta una disciplina della tassazione delle imprese articolata e complessa, caratterizzata spesso da una forte discontinuità nella sua evoluzione storica, rendendo così oneroso essere costantemente aggiornati su modifiche della stessa. Ciò costituisce un primo elemento che rende difficoltoso l'adempimento degli obblighi fiscali da parte delle imprese, le quali devono interfacciarsi con un quadro normativo particolarmente pesante, caratterizzato da continui rinvii e proroghe.

In tal senso, l'adempimento fiscale risulta oneroso da un punto di vista burocratico, sia per il numero di adempimenti, sia per la frequenza delle scadenze, caratterizzate da intrecci dovuti alla sovrapposizione delle esigenze del fisco statale e di quello locale, nonché per le continue modifiche e il numero di tributi. Tale onerosità grava soprattutto sulle piccole e medie imprese, soggetti di grande rilevanza per l'economia nazionale, che, in virtù della propria natura, necessitano di una semplificazione del sistema che possa garantire una maggiore flessibilità.

La complessità della configurazione del sistema fa in modo che la pressione fiscale, già di per sé notevolmente elevata (è la più alta d'Europa), sia percepita ancora più sfavorevolmente a causa dell'eccessiva burocratizzazione, aspetto che caratterizza in generale la disciplina italiana e che è particolarmente evidente anche in campo fiscale.

Il principale problema del sistema di tassazione italiano è comunque costituito dall'onere fiscale complessivo che grava sulle imprese nazionali. I dati riportano un valore di *total tax rate* che è il più elevato in Europa e lo stesso vale per l'incidenza percentuale delle tasse pagate dalle imprese italiane rispetto al gettito fiscale totale.

L'Italia è un Paese di imprenditori, ma a partire dagli anni della crisi si è registrato un forte aumento delle imprese che hanno incontrato difficoltà a continuare la propria attività o anche solo ad avviarne di nuove. Ciò è dovuto principalmente a tre fattori: tasse, burocrazia e difficoltà di accesso al credito.

Si tratta di elementi messi in luce e confermati dal Centro studi di Confindustria che, in occasione del convegno biennale che si svolge a Parma, riporta dati piuttosto deludenti sull'andamento dell'economia italiana: se la quota dei lavoratori indipendenti sul totale degli occupati è pari al 24,6%, molto più elevata

rispetto alla media dell'Unione Europea e quasi doppia rispetto a Paesi come Francia e Germania, è altresì indubbio che la crisi abbia notevolmente ridotto la voglia di avviare nuove iniziative.

Il Centro studi di Confindustria riporta una riduzione non solo del tasso di natalità delle imprese, che è passato dal 12,5% del 2006 all'8,1% del 2014, ma anche della percentuale di potenziali imprenditori, poiché solo il 44% degli italiani sceglierebbe oggi un lavoro indipendente rispetto al 51% del 2009.

Come si è detto, sicuramente la crisi ha inciso su tali variazioni, ma il 54,3% degli intervistati annovera come principale ostacolo all'attività le tasse. Nell'ambito di tale convegno è stato sottolineato dal direttore del Centro come le figure imprenditoriali siano un fattore chiave per uscire dalla crisi e dunque la priorità di avviare azioni volte alla creazione di un ambiente favorevole per il business, poiché *“senza imprenditori non ci sono imprese e PIL”*⁸¹.

E' allora indubbio che un primo passo vada compiuto proprio nella direzione di modificare il quadro normativo fiscale, operando sia su una semplificazione che consenta un minor grado di burocratizzazione, attraverso una diminuzione del numero di adempimenti e delle ore necessarie per gli adempimenti, sia una riduzione dell'onere fiscale complessivo che grava sulle imprese italiane.

La Legge di stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015 n.208 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, prevede alcune novità, tra le quali assumono particolare importanza quelle in materia fiscale. Le novità rilevanti per le imprese sono:

- superammortamento al 140% sull'acquisto di nuovi macchinari, la deduzione si applica agli acquisti in beni strumentali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Dunque, ai fini dell'imposta sui redditi, per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. L'agevolazione si può applicare anche alle spese per i mezzi di trasporto eventualmente utilizzati nell'esercizio dell'impresa, mentre sono previsti casi in cui questa non è ammessa;
- risorse per 50 milioni di euro per il 2016 per il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e risorse per 10 milioni di euro nel triennio 2016-2018 per l'accesso e la continuità del credito alle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione;
- abolizione dell'IMU per i terreni agricoli e per gli imbullonati delle imprese;
- previsione del regime forfetario come regime naturale; lo stesso prevede un'aliquota più elevata rispetto al precedente regime dei minimi, pari al 15%, ma un diverso modo di calcolare l'imponibile, con un sistema di coefficienti che cambiano per le diverse attività economiche;
- aliquote fiscali agevolate e nuove regole, in chiave di semplificazione e anti-evasione, per la cessione ai soci di beni, anche immobili, diversi da quelli strumentali. A tal fine è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8%, che si eleva al 10,5% per le società di comodo (considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione);

⁸¹ Fonte: “Centro studi Confindustria: sempre più difficile fare impresa in Italia”, in “Il Sole 24ORE”, 8 aprile 2016

- riduzione dell'aliquota di tassazione dell'IRES al 24%, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2017;
- proroga al 2016 dello sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato, ma al 40%. Viene applicato ai contratti che decorrono dall'1 gennaio per una durata di 24 mesi, sono esclusi contributi e premi INAIL;
- estensione della deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulta impiegato per almeno 120 giorni nel periodo di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell'arco di due anni, a partire dalla conclusione del precedente contratto⁸².

Le disposizioni previste dalla Legge, per quanto possano essere considerate un primo passo verso una riduzione dell'onere fiscale gravante sulle imprese, in particolare con la previsione della riduzione dell'aliquota dell'IRES, non costituiscono invece un miglioramento nella direzione della semplificazione del quadro normativo. La disciplina, infatti, permane complessa e fortemente diversificata per i vari soggetti che svolgono attività di impresa, richiedendo in tal senso ulteriori sforzi per gli stessi da indirizzare nel comparto amministrativo.

Tra le novità recentemente introdotte nella disciplina italiana sono da considerare in maniera particolarmente positiva l'introduzione dell'Ace, di cui si è parlato a proposito della disciplina dell'IRES, che costituisce un passo in avanti verso una minore distorsione delle scelte di finanziamento tra debito e capitale proprio, e l'introduzione con la Legge di stabilità 2015 del regime “*Patent Box*”, al fine di escludere parzialmente dalla tassazione i redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali. Tale regime concede l'esclusione parziale ai fini IRES e IRAP dei redditi derivanti da beni immateriali qualificabili: la percentuale da escludere è pari al 50%, tuttavia negli esercizi di imposta 2015 e 2016 l'esclusione è limitata rispettivamente al 30% e al 40%. I beni immateriali che rientrano nel regime applicativo includono software protetto da copyright, brevetti, marchi, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Si tratta di un regime applicabile ai soggetti titolari di redditi di impresa sia italiani che stranieri, che svolgono attività di ricerca e sviluppo volte al mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo di proprietà intellettuali. Nel caso di soggetti stranieri, l'opzione per il regime può essere esercitata solo nel caso in cui la produzione del reddito di impresa avvenga in Italia tramite una stabile organizzazione e la residenza degli stessi sia in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Per quanto riguarda le tipologie di reddito per cui è possibile applicare l'esclusione, queste includono:

- *royalties* infragruppo o ricevute da terzi in relazione allo sfruttamento di immobilizzazioni immateriali;

⁸² Fonte: L.28 dicembre 2015, n.208 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016)

- quota parte di reddito riferita allo sfruttamento delle immobilizzazioni immateriali impiegate per la produzione di beni o la prestazione di servizi;
- plusvalenze derivanti dalla cessione della proprietà intellettuale, le quali sono interamente escluse a condizione che almeno il 90% del relativo corrispettivo sia reinvestito in immobilizzazioni assimilabili⁸³.

E' in questo caso chiara l'intenzione da parte del Governo di rendere il sistema fiscale italiano maggiormente competitivo e più attento agli sviluppi tecnologici e al mantenimento dei beni immateriali in Italia. Si tratta di un incentivo su cui è opportuno far leva per la costruzione di un ambiente in cui le imprese e l'attività imprenditoriale siano favoriti, in modo da stimolare maggiori investimenti, anche in innovazioni, di cui può beneficiare l'intera economia nazionale.

Accanto alla semplificazione e alla riduzione della burocratizzazione, dunque, un secondo elemento su cui si deve concentrare l'attenzione è la costruzione, nell'ambito della disciplina fiscale, di un adeguato sistema di incentivi per gli investimenti delle imprese, che possono così avere una crescita e uno sviluppo sostenibili, che avranno a loro volta effetti positivi sul Prodotto Interno Lordo.

Si è visto come in Italia la riduzione delle tasse, comunque prevista con la Legge di stabilità 2016 per l'aliquota IRES, sia fortemente ostacolata dalla rigidità della spesa pubblica, che richiede elevati livelli di tassazione al fine di non incorrere in deficit di bilancio eccessivi ed aumentare il già consistente debito pubblico. Tuttavia, il dato relativo al *total tax rate* italiano è solo in piccola parte riconducibile alle aliquote delle imposte sui profitti, mentre risulta di gran lunga più rilevante il contributo all'elevato valore dato dal segmento delle imposte e tasse sul lavoro. In un contesto di generale crisi, questo ultimo aspetto risulta allora un ulteriore disincentivo all'occupazione, nonostante la nuova disciplina dell'IRAP, attraverso le deduzioni previste, stia compiendo passi nella direzione di rendere meno onerosa l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle imprese. E' inevitabile che la bassa percentuale di popolazione occupata abbia ripercussioni fortemente negative sia per le spese dello Stato sia per il sostenimento della domanda di beni e servizi, a sua volta fondamentale per generare ricavi da cui dipende la sopravvivenza delle imprese.

I maggiori costi derivanti dagli obblighi fiscali causano una perdita di competitività per le imprese italiane, che, a fronte di maggiori spese, devono necessariamente applicare prezzi più elevati per la loro copertura e per realizzare profitti. Ciò comporta necessariamente la preferibilità per prodotti realizzati all'estero, che possono essere venduti a prezzi più contenuti proprio in virtù di regimi fiscali meno onerosi per le aziende produttrici. Tale meccanismo è sicuramente valido per i beni maggiormente standardizzati, in cui non risulta giustificato un "*premium price*" da richiedere ai consumatori; l'economia italiana potrebbe quindi investire maggiormente in quei settori in cui un prezzo maggiore trova giustificazione nell'unicità e nella qualità del prodotto venduto.

⁸³ Fonte: L.23 dicembre 2014, n.190 in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015)

Il Governo italiano, allora, deve porre in essere manovre che siano in grado di favorire gli investimenti e la nascita di imprese in settori ad alta tecnologia e in settori del *Made in Italy*; tali imprese possono diventare guida dell'economia nazionale, mantenendo la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle estere in virtù della differenziazione legata all'offerta, senza causare necessariamente un abbattimento dell'imponibile, dannoso per le casse dello Stato. In tale ottica possono essere visti alcuni degli interventi già previsti dalla disciplina, come il regime del *Patent Box* e lo stanziamento di risorse per il Piano di promozione del *Made in Italy*, contenute nella Legge di stabilità 2016.

Se tali interventi risultano caratterizzati da un maggior grado di specificità, è comunque possibile individuare delle soluzioni volte a modificare il più generale quadro normativo che, come più volte si è sottolineato, necessita di interventi di semplificazione e snellimento, soprattutto per quanto riguarda il numero di tributi e la complessa articolazione della disciplina; elementi che peraltro trovano conferma nei dati del rapporto "*Paying Taxes*" 2016, evidenziando valori nel numero di pagamenti e nelle ore necessarie agli adempimenti nettamente superiori alla media europea.

Si potrebbe innanzitutto prevedere l'introduzione di un'unica imposta sul reddito d'impresa, dato che la definizione della base imponibile tra le fattispecie esistenti, ovvero tassazione delle imprese individuali e società di persone da un lato e società di capitali dall'altro, non presenta sostanziali differenze. Ciò contribuirebbe notevolmente a ridurre la complessità del quadro normativo, all'interno del quale è possibile attraverso deduzioni e detrazioni tener conto delle specifiche differenze tra le imprese in termini di dimensione, attività svolta ed altri elementi caratterizzanti. A tal fine, potrebbero essere altresì previste aliquote progressive in relazione al fatturato dell'azienda, in modo che le piccole e medie imprese, che svolgono un ruolo fondamentale e sono particolarmente radicate nella cultura economica del Paese, possano essere favorite nel proseguimento della loro attività.

Se nel frattempo ci si concentra sulla disciplina vigente, in particolare sull'IRES e sull'IRAP, è possibile prevedere interventi che operino contemporaneamente su entrambe le imposte al fine di ridurre la tassazione.

In tal senso, è possibile pensare ad una mera riduzione delle aliquote, oppure ad una riduzione delle aliquote combinata con un allargamento della base imponibile, in modo da rendere meno oneroso l'intervento per le casse dello Stato, per il quale il finanziamento tramite le tasse rimane fondamentale; si tratta inoltre di una delle poche manovre a disposizione dei Governi nazionali dopo l'istituzione dell'Unione Europea e in particolare dell'Unione Monetaria.

Un'ulteriore soluzione potrebbe essere l'accorpamento delle due imposte, IRES e IRAP, se non addirittura l'eliminazione di quest'ultima, che ha perso gran parte della sua vocazione originaria in seguito agli interventi di riduzione della componente del lavoro nella determinazione della stessa e si profila così come un'ulteriore imposta che grava sui profitti.

L'accorpamento delle imposte, invece, risulta di difficile applicazione da un punto di vista strettamente tecnico, poiché si tratta di fattispecie differenti sia per i soggetti passivi sia per le basi imponibili.

A livello nazionale gli interventi possono essere caratterizzati da un maggior grado di difficoltà nell'implementazione pratica, dati la rigidità della spesa e i vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per l'Italia, dall'appartenenza all'Unione Monetaria; tali vincoli si concretizzano nell'esigenza di rispettare determinati parametri e di evitare eccessivi deficit di bilancio per non incorrere in provvedimenti sanzionatori. Ecco quindi che un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto proprio dall'Unione Europea. Lo scopo della cooperazione tra gli Stati e il carattere fondamentale economico dell'Unione potrebbero essere rafforzati attraverso la previsione di un'armonizzazione europea a livello fiscale, in particolare in materia di tassazione delle imprese che, come si è detto, ha un legame diretto con le condizioni di sanità e stabilità di un'economia nazionale.

Data la forte interdipendenza tra le economie e i vincoli dati dai parametri da rispettare, con l'evidente finalità di evitare che all'interno dell'Unione vi siano Stati che possano intaccare il benessere economico gli uni degli altri, un'unificazione della legislazione fiscale potrebbe facilitare il raggiungimento di tali scopi.

Se si parla di Unione, infatti, non si può accettare che vi siano Paesi che, grazie alla previsione di sistemi fiscali meno onerosi e stringenti, possano avvantaggiarsi nelle proprie condizioni economiche sottraendo risorse agli altri Stati membri. Tale assetto consente così di alimentare fenomeni di elusione fiscale, ovvero di elusione della regolamentazione.

E' indubbio che la partecipazione all'UE, e in generale i provvedimenti e l'assetto della stessa siano oggetto di forti critiche, in quanto si lamenta un'eccessiva interferenza della stessa nelle politiche economiche degli Stati membri, tanto da rendere difficile (così pensano alcuni), per alcuni Paesi più di altri, uscire dalla crisi. Tuttavia, una volta delegata la sovranità nazionale per determinate materie e individuate le numerose difficoltà legate ad una possibile uscita, bisognerebbe puntare su interventi che possano garantire vantaggi dall'appartenenza all'Unione.

In tal senso, la previsione di un'unica legislazione fiscale, da realizzarsi immediatamente in materia di tassazione delle aziende, potrebbe essere uno strumento di aiuto per i Paesi che, come l'Italia, hanno maggiore difficoltà nel rendere competitivo il proprio sistema.

L'armonizzazione, comunque, dovrebbe riguardare sia il livello delle aliquote sia la determinazione della base imponibile, in modo che non sia possibile parlare di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione, né di politiche fiscali aggressive o di concorrenza fiscale sleale. Come detto, ciò consentirebbe anche di eliminare l'interesse a trasferire risorse da un Paese all'altro, ovvero di localizzare all'estero la propria attività imprenditoriale, con il solo scopo di eludere la regolamentazione del Paese di provenienza.

Gli interventi che si possono realizzare dal punto di vista fiscale possono essere molteplici; con la Legge di stabilità 2016 l'Italia, come visto, ne ha profilati alcuni, ancora non sufficienti, tuttavia, a risolvere

uno dei principali problemi nazionali, vale a dire un Fisco che colpisce in maniera eccessiva le imprese, sia piccole che grandi, con percentuali elevate per ogni componente del *total tax rate* (non a caso il più elevato d'Europa).

Il Paese viene infatti spesso definito “maglia nera d'Europa” per sottolineare gli scoraggianti dati sulla povertà, la disoccupazione, la spesa pubblica e le tasse sulle imprese.

Lo scopo di tale lavoro è stato quello di mettere in luce come tali aspetti siano profondamenti interconnessi e in particolare come gli interventi di natura fiscale in ambito di tassazione delle imprese possano essere un valido strumento per sostenere la ripresa economica del Paese e favorire l'uscita dalla crisi, che in Italia stenta a realizzarsi più che in altri Stati europei.

Si rende allora necessario creare un contesto che incentivi e sostenga l'attività imprenditoriale, effettivo motore della crescita e dello sviluppo economici, partendo dall'alleggerimento della disciplina fiscale a cui le imprese sono sottoposte.

BIBLIOGRAFIA

- Albano, A., *IRES, ingresso nel panorama tributario italiano e differenze con la vecchia IRPEG* in *Infisco*. < <http://www.infisco.it/?p=200>>, 29 novembre 2015, consultato il 12 marzo 2016.
- Baduel, A., *L'Inghilterra sarà leader in Europa nel 2030 supererà la Germania* in *La Repubblica*. <http://www.repubblica.it/economia/2013/12/26/news/l_inghilterra_sar_leader_in_europa_nel_2030_superer_la_germania-74526527/>, 26 dicembre 2013, consultato il 20 aprile 2016.
- Bosi, P. & Guerra, M.C., *I tributi nell'economia italiana*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Bussi, C., *Italia, gettito pesante sulle imprese* in *Il Sole 24ORE*. <<http://www.ilssole24ore.com/art/mondo/2016-04-04/italia-gettito-pesante-imprese-062812.shtml?uuid=AC5X9T0C>>, 4 aprile 2016, consultato il 5 aprile 2016.
- *Centro studi Confindustria: sempre più difficile fare impresa in Italia* in *Il Sole 24ORE*. <http://www.ilssole24ore.com/art/notizie/2016-04-08/centro-studi-confindustria-sempre-piu-difficile-fare-impresa-italia-151138.shtml?uuid=ACTpkj3C&refresh_ce=1>, 8 aprile 2016, consultato il 23 aprile 2016.
- *Check list imposte 2015 (IRES e IRAP)* in *Strumenti di lavoro*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 15 maggio 2015.
- Commissione europea, *Fiscalità* in *Le politiche dell'Unione europea*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, gennaio 2015.
- Confindustria & Deloitte, Studio Tributario e Societario *Imposizione societaria-Regimi fiscali a confronto*, a cura di C. Cattani & G. Carrarese. <[http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/77A4A187D5607EA2C125789B0052A5B4/\\$File/Imposizione%20societaria-%20Regimi%20fiscali%20a%20confronto%20%20def%20ter.pdf](http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/77A4A187D5607EA2C125789B0052A5B4/$File/Imposizione%20societaria-%20Regimi%20fiscali%20a%20confronto%20%20def%20ter.pdf)>, 2011.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Economia sommersa e pressione fiscale*, Roma, Fondazione Aristeia: Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti, 2002.
- *Corso di scienza delle finanze*, a cura di P. Bosi, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Cremonese, A., *Il decennio perduto e le troppe tasse sul lavoro* in *Quotidiano del Fisco, Il Sole 24ORE*. < <http://www.quotidianofisco.ilssole24ore.com/art/reddito-d-impresa/2016-03-11/il->

- [decennio-perduto-e-troppe-tasse-lavoro-212929.php?uuid=ACeEFqmC](http://www.ilssole24ore.com/art/notizie/2016-03-22/troppe-tasse-e-troppi-adempimenti-072831.shtml?uuid=ACeEFqmC)>, 14 marzo 2016, consultato il 17 marzo 2016.
- Cremonese, A., *Troppe tasse e troppi adempimenti* in *Il Sole 24ORE*. <<http://www.ilssole24ore.com/art/notizie/2016-03-22/troppe-tasse-e-troppi-adempimenti-072831.shtml?uuid=ACTEnbsC>>, 22 marzo 2016, consultato il 30 marzo 2016.
 - Degli Innocenti, N., *Gran Bretagna calamita per le imprese grazie a tasse sempre più basse* in *Il Sole 24ORE*. <<http://www.ilssole24ore.com/art/notizie/2014-05-05/gran-bretagna-calamita-le-imprese-grazie-tasse-sempre-piu-basse--110023.shtml?uuid=ABtSXoFB>>, 5 maggio 2015, consultato il 23 aprile 2016.
 - Deloitte, *Taxation and Investment in France 2016*. <<http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-franceguide-2016.pdf>>, 2016.
 - Deloitte, *Taxation and Investment in Germany 2015*. <<http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-germanyguide-2015.pdf>>, 2015.
 - Deloitte, *Taxation and Investment in Spain 2011*. <<http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-spainguide-2011.pdf>>, 2011.
 - Deloitte, *Taxation and Investment in United Kingdom 2015*. <<http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-unitedkingdomguide-2015.pdf>>, 2015.
 - Di Nardo, T., *Pressione fiscale ed economia sommersa*. <<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/838>>, 2015.
 - Fontana, A., *Il fisco gioca contro*, nota dal Centro Studi Confindustria. <[http://www.confindustria.it/studiric.nsf/e5e343e6b316e614412565c5004180c2/0efae4810b943787c1257c59004c41b2/\\$FILE/Nota%20CSC%20n.1-2014_Tassazione.pdf](http://www.confindustria.it/studiric.nsf/e5e343e6b316e614412565c5004180c2/0efae4810b943787c1257c59004c41b2/$FILE/Nota%20CSC%20n.1-2014_Tassazione.pdf)>, gennaio 2014.
 - Infodata, *Corporate tax: quanto versano le imprese allo Stato? In Italia versati 50,2 miliardi nel 2015* in *Il Sole 24ORE*. <<http://www.infodata.ilssole24ore.com/2016/04/04/corporate-tax-quanto-versano-le-imprese-allo-stato-in-italia-versati-502-miliardi-nel-2015/>>, 4 aprile 2016, consultato il 5 aprile 2016.
 - Istat, *Rapporto annuale 2015: la situazione del Paese*. <<http://www.istat.it/it/files/2015/05/Rapporto-Annuale-2015.pdf>>, 2015.
 - KPMG International, *2015 Global Tax Rate Survey*. <<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/global-tax-rate-survey-2015-v2-web.pdf>>, 2015.

- *Le variazioni in aumento. Check-list in 730, Unico 2016 e Studi di settore*, Fiscal Focus, 3 maggio 2016.
- OECD, Rapporto *Pensions at a Glance 2015: Italia*.
<https://www.oecd.org/italy/PAG2015_Italy.pdf>, dicembre 2015.
- Panteghini, P., *La tassazione delle società*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Parente, G., *Tasse sulle imprese, l'Italia è maglia nera: prelievo sui profitti al 64,8%* in *Il Sole 24ORE*. <<http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-20/tasse-impres-italia-maglia-nera-073112.shtml?uuid=ACWqk0dB>>, 20 novembre 2015, consultato il 15 marzo 2016.
- Pkf International, *Worldwide Tax Guide 2015*.
<<http://www.pkf.com/media/38264/PKF%20Worldwide%20Tax%20Guide%202015.pdf>>, 2015.
- Putzolu, C., *Ue: un approccio del tutto nuovo per il rilancio della proposta Ccctb* in *FiscoOggi.it*.
<<http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-approccio-del-tutto-nuovoper-rilancio-della-proposta-ccctb>>, 19 ottobre 2015, consultato il 18 aprile 2016.
- PwC & World Bank Group, Rapporto *Paying Taxes 2016*. <<https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf>>, 2016.
- PwC, *Il regime Patent Box in Italia: un vantaggio competitivo*. <<http://www.pwc-tls.it/it/publications/assets/docs/patent-box.pdf>>, 2015.
- *TUIR 2015*, a cura di P. Parisi, Assago, Ipsoa, 2015.
- *TUIR 2016*, a cura di P. Parisi, Assago, Ipsoa, 2016.
- Ufficio studi Confcommercio, Rapporto *Fiscalità e crescita economica*.
<<http://www.confcommercio.it/documents/10180/5016496/Rapporto+Fiscalit%C3%A0%20e+crescita+economica/54dcb016-ddf4-49e1-9eca-15d5a44c60c8>>, luglio 2014.

SITOGRAFIA

- <http://ec.europa.eu/eurostat> - Sito Eurostat
- http://ec.europa.eu/index_it.htm - Sito della Commissione europea
- <http://www.gazzettaufficiale.it/> - Sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- <http://www.istat.it/it/> - Sito dell'Istat
- <https://www.inail.it/cs/internet/home.html> - Sito dell'INAIL
- <https://www.inps.it/portale/default.aspx> - Sito dell'INPS